



# COMUNE DI BARI N. 2012/00084 D'ORDINE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 2012

O G G E T T O

"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI" APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AL N.2010/00013 IN DATA 16/02/2010. APPROVAZIONE MODIFICHE.

L'ANNO DUEMILADODICI IL GIORNO TREDICI DEL MESE DI DICEMBRE, ALLE ORE 17,45 CON CONTINUAZIONE IN BARI, NELLA SALA DELLE ADUNANZE "E. DALFINO" APERTA AL PUBBLICO SITA AL CORSO V.EMANUELE, SI È RIUNITO

### IL CONSIGLIO COMUNALE

SOTTO LA PRESIDENZA DEL SIG. DI RELLA SIG. PASQUALE - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E CON L'ASSISTENZA DEL DOTT. MARIO D'AMELIO - SEGRETARIO GENERALE ALL'INIZIO DELLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SPECIFICATO IN OGGETTO, RISULTA ASSENTE IL SINDACO SIG. EMILIANO DOTT. MICHELE E SONO PRESENTI I SEGUENTI CONSIGLIERI COMUNALI:

N	COGNOME E NOME	Pres
1	ALBENZIO Sig. Pietro	SI
2	BISCEGLIE Dott. Antonio	SI
3	BRONZINI Ing. Marco	SI
4	CAMPANELLI Avv. Salvatore	SI
5	CARBONE Avv. Roberto	SI
6	CASCELLA Dott. Giuseppe	SI
7	CEA Avv. Domenico	SI
8	DAMMACCO Avv. Andrea	SI
9	DE CARNE Geom. Francesco	SI
10	DE SANTIS Geom. Giuseppe	SI
11	DELLE FONTANE Sig. Angelo	SI
12	DI GIORGIO Sig. Giuseppe	NO
13	DI RELLA Sig. Pasquale	SI
14	DURANTE Sig. Michele	SI
15	EMILIANO Sig. Marco	SI
16	FINOCCHIO Sig. Pasquale	SI
17	FRIVOLI Avv. Nicola	SI
18	FUIANO Sig. Luigi	SI
19	GEMMATO Dott. Marcello	SI
20	INTRONA Avv. Pierluigi	SI
21	LACOPPOLA Avv. Vito	NO
22	LADISA Geom. Fabio	NO
23	LAFORGIA Prof. Nicola	NO

N	COGNOME E NOME	Pres
24	LOIACONO Geom. Giuseppe	SI
25	MAIORANO Sig. Massimo	SI
26	MARGIOTTA Dott. Comm. Giuseppe	NO
27	MARIANI Dott. Antonio	SI
28	MARTINELLI Dott. Emanuele	SI
29	MATARRESE Dott. Antonio	NO
30	MAZZEI Prof.ssa Maria Assunta	SI
31	MELCHIORRE Dott. Filippo	SI
32	MELELEO Dott. Francesco	NO
33	MINIELLO Prof. Stefano	SI
34	MONGELLI Dott. Giancarlo	NO
35	MONTELEONE Dott. Costantino	NO
36	MUOLO Avv. Giuseppe	NO
37	PAOLINI Dott. Carlo	SI
38	PETRUZZELLI Dott. Pietro	SI
39	PIRRO Dott. Federico	SI
40	POSCA Geom. Massimo	SI
41	RADOGNA Dott. Donato	SI
42	RANIERI Rag. Romeo	SI
43	SANTACROCE Sig.ra Maria	NO
44	SCIACOVELLI Sig. Domenico	SI
45	SCIACOVELLI Dott. Nicola	NO
46	TOMASICCHIO Dott. Angelo	SI

Il Presidente, constatato che dei 46 consiglieri assegnati al comune sono presenti N° 34, dichiara valida ed aperta la seduta



Il Sindaco **Dott. Michele Emiliano**, d'intesa con il Consigliere delegato all'Ambiente **Prof.ssa Maria Maugeri**, sulla base della istruttoria condotta dalla Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità, riferisce:

**PREMESSO che:**

- il Consiglio Comunale, con proprio provvedimento n.ro d'ordine 2010/00013 nella seduta del 16/02/2010, su proposta del Consigliere Carlo Paolini, ha deliberato l'istituzione del "Regolamento Comunale sulla Tutela degli animali";
- con nota prot.n.156886-II-9 del 23/6/2010, con oggetto "*Regolamento Comunale per la Tutela dei Diritti degli Animali*" il dr.Mario D'Amelio – Segretario Generale del Comune di Bari – ha comunicato alla Ripartizione Tutela dell'Ambiente che il Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione ASL BA, con nota prot.n.107667/UOR 9 del 7/6/2010, ha rappresentato perplessità normative o interpretative a proposito di varie disposizioni regolamentari;
- l'art.60 del D.P.R.320/1954 prevede che "*qualsiasi provvedimento di polizia veterinaria di competenza dell'autorità comunale, anche se non esplicitamente previsto da disposizioni del presente regolamento, deve essere adottato dal Sindaco sentito il veterinario comunale*". Di conseguenza il succitato Segretario Comunale, dr. D'Amelio, ha ritenuto opportuno acquisire il parere obbligatorio del Servizio Veterinario, specificando altresì che "*ancorché la legge non ne precisi il carattere vincolante, un'eventuale difformità del regolamento dovrebbe essere adeguatamente motivata*", ritenendo appropriato, nelle more dell'acquisizione del parere in merito, sospendere l'applicazione del regolamento in oggetto;
- in ottemperanza a detta disposizione, con nota prot.174878 del 15/07/2010 la Direzione della Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità ha comunicato al Presidente del Consiglio Comunale di aver richiesto al Servizio Veterinario SIAV A - B e C parere in merito al Regolamento in oggetto; nelle more, tale Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale al n.ro d'ordine 00013 nella seduta del 16 febbraio 2010, era da intendersi sospeso;

**PREMESSO altresì che:**

- conseguentemente, presso la Ripartizione Tutela dell'Ambiente si sono tenuti vari incontri nei giorni 13 luglio e 21 settembre 2010, alla presenza dei responsabili e dirigente dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari - Dipartimento di Prevenzione ex ASL BA/4 – Servizi Veterinari delle Aree "A" dr. Mario Mattoni, Area "B" dr, Rocco Lagala e Area "C" dr. Roberto Centola, ed il dr. Giovanni Albergo;
- con nota prot. n.183587/UOR 9 del 19/10/2010 (verbali agli atti d'Ufficio) i succitati dirigenti hanno conclusivamente individuato le modifiche che hanno ritenuto necessarie da apportare al Regolamento Comunale in questione, il cui testo si riporta in allegato con la precisazione che le parti barrate sono quelle originariamente approvate ma da cassare, mentre quelle in grassetto sono le parti aggiunte;
- con nota prot. n.249552-II-3 del 21/10/2010 ad oggetto "*Proposte di deliberazioni, ex art.17, III comma dello Statuto, del Consigliere Carlo Paolini*" il Segretario Generale, dr. Mario D'Amelio, ha sollecitato la

proposta di Regolamento, rappresentando che ” *Il regolamento Comunale sulla tutela degli animali, approvato dal Consiglio Comunale del 16.02.2010 con numero d’ordine 13, dopo le note vicende relative alla espressione del parere obbligatorio (ma non vincolante) della Ausl Ba/4 (di cui alle precedenti note del 23.06.2010 e del 15.07.2010) è all’attenzione della Ripartizione Igiene e Ambiente che sta predisponendo una nuova proposta di deliberazione da portare urgentemente all’esame del Consiglio Comunale. Il Direttore della Ripartizione Igiene e Ambiente è invitato a procedere tempestivamente a quanto sopra*”.

**TENUTO CONTO che** la Ripartizione “Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità” ha ritenuto necessario modificare nel merito il Regolamento Comunale, per la natura tecnico-specialistica dei rilievi considerati e delle variazioni apportate dal competente Servizio Veterinario ASL, ancorché obbligatori ma non vincolanti ai sensi del’art.160 del D.P.R.320/1994.

**CONSIDERATO che:**

- ai sensi dell’art.25 del vigente Statuto della Città di Bari e dell’art. 10 del Regolamento Comunale, i Presidenti delle Circoscrizioni devono esprimere il proprio parere sui Regolamenti Comunali;

-con note prott 282045 e .291579 rispettivamente del 25/11/2010 e del 7/12/2010 è stato trasmesso ai summenzionati Presidenti circoscrizionali lo schema di “Regolamento Comunale sulla Tutela dei Diritti degli Animali” con le modifiche apportate dai responsabili del Servizio Veterinario ASL, invitando i Presidenti a riscontrare la nota entro 30 gg. dalla ricezione, come stabilito dal vigente statuto della Città di Bari e dall’art.10 del Regolamento Comunale sul Decentramento Amministrativo;

**PRESO ATTO** che, in merito, non sono pervenuti dalle Circoscrizioni Comunali i pareri richiesti;

**TUTTO CIO’ PREMESSO**, si sottopongono all’esame del Consiglio Comunale le variazioni al Regolamento in questione così come apportate dai succitati dirigenti e responsabili veterinari ASL.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**UDITA** la relazione del Sindaco, d’intesa con il Consigliere Delegato all’Ambiente, sulla base dell’istruttoria condotta dalla Ripartizione “Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità”;

**VISTO** il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

**VISTE** le modifiche apportate dal competente Servizio Veterinario ASL /BA al Regolamento e fattele proprie;

**VISTO** il “Regolamento Comunale per la Tutela dei Diritti degli Animali”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale al n.ro d’ordine 2010/00013 nella seduta del 16/02/2010;

**VISTI** gli artt.5 punto 2, 12 e 17 del vigente Statuto Comunale;

**PRESO ATTO** che sulla presente proposta è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica in atti espresso dal Direttore della Ripartizione “Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità”, ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000:

**RITENUTO** di omettere il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

**VISTA**, altresì, la scheda di consulenza giuridica del Segretario Generale che forma parte integrante del presente atto;

**PRESO ATTO** che con note prot 282045 del 25/11/2010 e prot. .291579 del 7/12/2010 la Ripartizione Tutela dell’Ambiente, Igiene e Sanità ha richiesto ai Presidenti delle Circoscrizioni Comunali il parere in merito alle modifiche da apportare al Regolamento, come prescritto dall’art.10 del Regolamento Comunale sul Decentramento Amministrativo;

**PRESO ATTO** *altresì* che, in merito, non sono pervenuti dalle Circoscrizioni Comunali i pareri richiesti;

**VISTO** il parere espresso dalla Commissione Consiliare competente, come da scheda allegata;

**VISTO** che la Giunta Municipale, nella seduta del 17.2.2011, ha adottato la seguente decisione: “Sì al Consiglio Comunale”;

Tenuto conto che durante la trattazione dell’argomento è stato presentato un Ordine del giorno a firma del Consigliere Gemmato (che si allega quale parte integrante), approvato con n. 30 voti favorevoli (Bisceglie, Carbone, Di Rella, Fuiano, Maiorano, Martinelli, Mazzei, Petruzzelli, Bronzini, Campanelli, Cascella, Durante, Marco Emiliano, Mariani, Pirro, Tomasicchio, Introna, Albenzio, Dammacco, Frivoli, Paolini, Radogna, Cea, Delle Fontane, Finocchio, Gemmato, Melchiorre, Sciacovelli Domenico, Loiacono, Miniello) e n. 1 astenuto (Posca);

Dato atto che sono stati presentati n. 2 emendamenti (che si allegano quale parte integrante), successivamente ritirati;

Con n. 31 Consiglieri presenti, di cui:

N. 31 favorevoli ((Bisceglie, Carbone, Di Rella, Fuiano, Maiorano, Martinelli, Mazzei, Petruzzelli, Bronzini, Campanelli, Cascella, Durante, Marco Emiliano, Mariani, Pirro, Tomasicchio, Introna, Albenzio, Dammacco, Frivoli, Paolini, Radogna, Cea, Delle Fontane, Finocchio, Gemmato, Melchiorre, Posca, Sciacovelli Domenico, Loiacono, Miniello)

## **DELIBERA**

1) **APPROVARE**, per quanto in narrativa espresso, il Regolamento così modificato a seguito delle variazioni apportate dai dirigenti del servizio veterinario ASL BA.

Quanto si riporta in allegato costituisce dunque il “Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali”;

2) **DARE ATTO** che, con l’approvazione del Regolamento allegato e che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Regolamento Comunale già approvato con deliberazione di

Consiglio Comunale n. d'ordine 2010/00013 nella seduta del 16 febbraio 2010 deve intendersi sostituito:

**3) PROVVEDERE** - ai fini conoscitivi dell'atto - alla pubblicazione del presente provvedimento, ad esecutività acquisita, sul sito istituzionale del Comune ([www.comune.bari.it](http://www.comune.bari.it)) nella sezione riservata ai regolamenti comunali;

**4) TRASMETTERE**, al fine della sua divulgazione e per opportuna conoscenza, copia del presente provvedimento alle Associazioni animaliste di Volontariato operanti sul territorio locale nonché all'U.R.P. comunale;

**5) DARE MANDATO** alla Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità di dare ampia diffusione al presente Regolamento Comunale tramite stampa ed affissione manifesti murari.







**Deliberazione n. 84 del 13.12.2012** ad oggetto: "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI" APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AL N.2010/00013 IN DATA 16/02/2010. APPROVAZIONE MODIFICHE"

AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO SONO PRESENTI I SEGUENTI N. 31 CONSIGLIERI COMUNALI (RISULTA ASSENTE IL SINDACO):

<b>PARTITO DEMOCRATICO</b>	<b>9</b>
BISCEGLIE	X
CARBONE	X
DI RELLA	X
FUIANO	X
MAIORANO	X
MARTINELLI	X
MAZZEI	X
MUOLO	
PETRUZZELLI	X

<b>SINISTRA PER BARI</b>	<b>2</b>
INTRONA	X
LAFORGIA	

<b>REALTA' PUGLIESE</b>	<b>3</b>
ALBENZIO	X
DAMMACCO	X
LADISA	

<b>DPC</b>	<b>1</b>
FRIVOLI	X

<b>Popolo delle Libertà</b>	<b>9</b>
CEA	X
DELLE FONTANE	x
FINOCCHIO	X
GEMMATO	X
MELCHIORRE	X
MELELEO	
MONTELEONE	
POSCA	X
SCIACOVELLI D.	X

<b>EMILIANO PER BARI</b>	<b>7</b>
BRONZINI	X
CAMPANELLI	X
CASCELLA	X
DURANTE	X
EMILIANO	X
MARIANI	X
SANTACROCE	
<b>ITALIA DEI VALORI</b>	<b>2</b>
PIRRO	X
TOMASICCHIO	X

<b>SINDACO</b>	
----------------	--

<b>API</b>	<b>3</b>
DI GIORGIO	
RADOGNA	X
SCIACOVELLI N.	

<b>UDC</b>	<b>1</b>
MARGIOTTA	

<b>LISTA SIMEONE</b>	<b>3</b>
LOIACONO	X
MINIELLO	X
RANIERI	
<b>PUGLIA PRIMA DI TUTTO</b>	<b>1</b>
MATARRESE	
<b>GRUPPO MISTO</b>	<b>5</b>
DE CARNE	
DE SANTIS	
LACOPPOLA	
MONGELLI	
PAOLINI	X

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
"Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari"  
(dr. Riccardo Marinelli)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Mario D'Amelio)

**Deliberazione n. 84 del 13.12.2012** ad oggetto: "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI" APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AL N.2010/00013 IN DATA 16/02/2010. APPROVAZIONE MODIFICHE"

AL MOMENTO DELLA VOTAZIONE DELLA DELIBERA SONO PRESENTI I SEGUENTI N. 31 CONSIGLIERI COMUNALI (RISULTA ASSENTE IL SINDACO):

<b>PARTITO DEMOCRATICO</b>	<b>9</b>
BISCEGLIE	X
CARBONE	X
DI RELLA	X
FUIANO	X
MAIORANO	X
MARTINELLI	X
MAZZEI	X
MUOLO	
PETRUZZELLI	X

<b>SINISTRA PER BARI</b>	<b>2</b>
INTRONA	X
LAFORGIA	

<b>REALTA' PUGLIESE</b>	<b>3</b>
ALBENZIO	X
DAMMACCO	X
LADISA	

<b>DPC</b>	<b>1</b>
FRIVOLI	X

<b>Popolo delle Libertà</b>	<b>9</b>
CEA	X
DELLE FONTANE	x
FINOCCHIO	X
GEMMATO	X
MELCHIORRE	X
MELELEO	
MONTELEONE	
POSCA	X
SCIACOVELLI D.	X

<b>EMILIANO PER BARI</b>	<b>7</b>
BRONZINI	X
CAMPANELLI	X
CASCELLA	X
DURANTE	X
EMILIANO	X
MARIANI	X
SANTACROCE	
<b>ITALIA DEI VALORI</b>	<b>2</b>
PIRRO	X
TOMASICCHIO	X

<b>SINDACO</b>	
----------------	--

<b>API</b>	<b>3</b>
DI GIORGIO	
RADOGNA	X
SCIACOVELLI N.	

<b>UDC</b>	<b>1</b>
MARGIOTTA	

<b>LISTA SIMEONE</b>	<b>3</b>
LOIACONO	X
MINIELLO	X
RANIERI	
<b>PUGLIA PRIMA DI TUTTO</b>	<b>1</b>
MATARRESE	
<b>GRUPPO MISTO</b>	<b>5</b>
DE CARNE	
DE SANTIS	
LACOPPOLA	
MONGELLI	
PAOLINI	X

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
"Consiglio, Commissioni e Gruppi Consiliari"  
(dr. Riccardo Marinelli)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Maria D'Amelio)



COMUNE DI BARI

Ripartizione Tutela Ambiente, Sanità e Igiene

Prot n. 5496

*Merulli*

Bari, 09/01/13

Risposta a note del 20.12.2012 – 7.01.2013 prott. nn. 294467 - 2616 Rip. Segreteria Generale

Allegati n. 1

OGGETTO: Regolamento Comunale per la tutela dei diritti degli animali approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nella seduta del 13.12.2012. Testo definitivo.

**RACCOMANDATA A MANO**

→ - Al Direttore della Ripartizione Segreteria Generale

- e, p.c.
- Al Presidente del Consiglio Comunale
  - All'Assessore all'Ambiente
  - Al Segretario Generale

LORO SEDI

Con riferimento alle note prott. nn.294467 del 20.12.2012 – 2616 del 7.01.2013 si trasmette, <sup>anche</sup> in formato elettronico il testo definitivo del regolamento indicato in oggetto come adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13.12.2012.

Inoltre, con la presente la scrivente direzione attesta la conformità del testo definitivo del Regolamento de quo con quello adottato, nella seduta predetta, dal Consiglio Comunale.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE DELLA RIPARTIZIONE  
"Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità"  
(Dr. Ing. Vincenzo Campanaro)

**REGOLAMENTO**  
**TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI**

**INDICE**

**TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

**Art. 2 – Principi e finalità**

**Art. 3 – Competenze del Sindaco**

**Art. 4 – Tutela degli animali**

**TITOLO II – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Art. 5 – Ambito di applicazione**

**Art. 6 – Inclusioni**

**TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 7 – Detenzione di animali**

**Art. 8 - Maltrattamento di animali**

**Art. 9 – Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona**

**Art. 10 – Abbandono di animali**

**Art. 11 – Avvelenamento di animali**

**Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti attraversamento, cartellonistica**

**Art. 13 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata**

**Art. 14 - Detenzione di animali nelle abitazioni**

**Art. 15 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli**

**Art. 16 - Vendita di animali vivi e morti. Toelettatura**

**Art. 17 – Mercati, mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino**

**Art. 18 - Divieto di accattonaggio con animali**

**Art. 19 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.**

**Titolo IV - CANI**

**Art. 20 – Identificazione e registrazione dei cani**

**Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali**

**Art. 22 - Divieto di detenzione a catena**

**Art. 23 - Dimensioni dei recinti**

**Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

**Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani**

**Art. 26 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici**

**Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi**

**Art. 28- Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale**

**Art. 29 – Canile Sanitario e Rifugi**

**Art. 30 - Cantieri**

**Art. 31 - Detenzione dei cani da guardia**

**Art. 32 - Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani**

**Art. 33 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio**

**Art. 34 - Documenti da portare al seguito**

## **TITOLO V - GATTI**

**Art. 35- Definizione dei termini usati nel presente titolo**

**Art. 36- Status dei gatti liberi e delle colonie feline**

**Art. 37- Compiti dell’Azienda Sanitaria**

**Art. 38– Sterilizzazione**

**Art. 39- Detenzione dei gatti di proprietà**

**Art. 40- Colonie feline e gatti liberi**

**Art. 41- Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio**

**Art. 42 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi**

**Art. 43- Alimentazione dei gatti**

**Art. 44- Cantieri**

**Art. 45- Custodia gatti vaganti**

## **TITOLO VI – VOLATILI**

**Art. 46- Detenzione di volatili**

**Art. 47 –Tutela dei volatili ornamentali**

**Art. 48- Della popolazione di colombi**

## **TITOLO VII – ANIMALI ACQUATICI**

**Art. 49 - Detenzione di specie animali acquatiche**

**Art. 50- Dimensioni e caratteristiche degli acquari.**

## **TITOLO VIII – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA**

**Art. 51- Fauna selvatica**

**Art. 52 - Fauna esotica**

***TITOLO VIII BIS – EQUIDI***

**TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 53 – Sanzioni**

**Art. 54– Definizione delle sanzioni**

**Art. 55- Vigilanza**

**Art. 56- Incompatibilità ed abrogazione di norme**

**Art. 57- Norme transitorie**

## **TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il Comune di Bari attraverso il presente regolamento intende promuovere il benessere e la tutela degli animali presenti nel proprio territorio secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi nazionali e regionali, favorendo e diffondendo i principi di convivenza con la specie umana quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.

### **Art. 2 – Principi e finalità**

1. Il Comune di Bari, in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
3. Il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
4. Il Comune di Bari, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
5. Il Comune di Bari, in base all'art. 3 punto 22 del proprio Statuto, opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
6. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
7. Il Comune di Bari, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste e con quelle di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.

8. Il Comune di Bari incoraggia, nel suo territorio, la Pet Therapy e ogni altra attività di cura, riabilitazione ed assistenza con l'impiego degli animali.

### **Art. 3 –Competenze del Sindaco**

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

### **Art. 4 – Ufficio Tutela degli animali e Consulta Comunale del volontariato animalista**

1. Il Comune di Bari si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi, riconoscendo validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. L'amministrazione comunale, tramite l'Ufficio Tutela Animali, la Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine, controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista e volontariato zoofilo.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo l'Ufficio Tutela Animali opera in stretta collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia urbana. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con la Consulta Comunale del volontariato animalista, con i Servizi Veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia di Bari, con le Istituzioni Provinciali e Regionali, con le Università di Bari, con l'Istituto Zooprofilattico.
4. L'Ufficio Tutela Animali può avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, della consulenza, a titolo gratuito, di personale esterno quali esperti e/o professionisti e delle associazioni animaliste. A detto Ufficio inoltre, competono le relazioni con il pubblico e la divulgazione dei servizi offerti dal Comune di Bari nel settore della tutela ed assistenza agli animali. A tal fine dovrà essere pubblicata (attraverso stampa ecc.) una



utenza telefonica di riferimento ed un indirizzo telematico. Presso l'Ufficio sarà possibile ritirare copia delle Leggi che tutelano gli animali.

5. Il Comune fa sì che le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuovendo e sostenendo iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

## **TITOLO II – DEFINIZIONE ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

### **Art. 5 – Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Bari.

2. Le norme previste dai successivi articoli 7,8 e 9 (detenzione di animali, maltrattamento di animali e cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, che viene così definito:

- la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente regolamento, si applica a tutte le specie e razze di animali da affezione di cui alla L.14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
- la definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

### **Art. 6 – Inclusioni**

Le norme di tutela di cui al presente regolamento si applicano anche, così come previsto dalla L.189 del 2004:

- a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
- c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
- d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 7 – Detenzione di animali**

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa. Il privato cittadino detentore e/o possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affidamento gli animali devono impegnarsi a:
  - impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
  - informarsi, anche tramite l'Ufficio Tutela Animali, sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
  - sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

### **Art. 8 - Maltrattamento di animali**

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.
3. E' vietato tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa sui tre lati ed essere rialzata da terra e, ove non posta in luogo riparato dalle intemperie, dovrà essere dotata di una adeguata tettoia; non dovrà infine essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.
5. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni tali da rendere impossibile il controllo quotidiano del loro stato di benessere psicofisico o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

6. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
7. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
8. E' vietato intraprendere o promuovere forme di gioco, lotterie od intrattenimenti anche in occasione di fiere, mercati o spettacoli viaggianti, sagre, feste, mostre ecc., la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi e comunque di regalare in tali occasioni animali vivi a qualsiasi titolo. E' parimenti vietato regalare animali vivi in omaggio a scopo pubblicitario.
9. È vietata su tutto il territorio comunale la vendita ambulante di qualsiasi animale.
10. E' vietato su tutto il territorio comunale colorare gli animali con sostanze non ufficialmente approvate; è altresì vietato detenere, esporre e vendere detti animali.
11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.
12. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Fatti salvi i casi di trasporto regolamentati da specifica normativa, è vietata la detenzione di animali in strutture e/o spazi troppo angusti. I mezzi di trasporto commerciali o gli appositi contenitori (gabbie, trasportini, ecc.) dovranno essere adeguati alla specie, tipo, razza e numero degli animali; tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire una adeguata ventilazione e ricambio d'aria nonché la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.
13. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.
14. E' vietato condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione in movimento su terra ed acqua. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi ed isole pedonali (parchi, giardini, ecc.) a condizione di non sottoporre l'animale ad affaticamento o sforzo. In tal caso è consigliabile l'uso della pettorina in luogo del collare ed è vietato l'utilizzo del collare a strozzo.
15. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, devono essere identificati con l'inserimento del microchip.
16. E' vietato catturare animali vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.
17. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.

18. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali, è del pari vietato affiggerne con contenuti contrastanti con le prescrizioni del presente Regolamento e della legislazione vigente in materia.

19. E' vietato l'utilizzo non autorizzato di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune di Bari.

20. E' vietato su tutto il territorio del Comune di Bari l'uso dei collari elettrici.

21. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

#### **Art. 9 – Cattura, detenzione e commercio di fauna autoctona**

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

#### **Art. 10 – Abbandono di animali**

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

#### **Art. 11 – Avvelenamento di animali**

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali (VDS L.R. 27 del 4.12.2003).

Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite preferibilmente con sistemi ecocompatibili come ad esempio ultrasuoni e simili.

2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta

segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

**Art. 12 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere anti attraversamento, cartellonistica.**

1. Nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali da sottoporre a tutela, possono essere installati, a cura degli uffici competenti, gli idonei rallentatori del traffico.
2. In dette zone può essere installata anche apposita cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti.

**Art. 13 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata**

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

**Art. 14 - Detenzione di animali nelle abitazioni**

1. Richiamato quanto disposto dall'articolo 2, sesto comma, del presente Regolamento ed in osservanza di quanto previsto dalla legislazione vigente, in tutti gli edifici esistenti o di nuova costruzione deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono contenere disposizioni che vietino la detenzione di animali. Nel caso di regolamenti preesistenti, tale disposizione è da ritenersi abrogata.
2. Gli alloggiamenti devono avere caratteristiche tali da garantire condizioni igieniche adeguate in relazione alla salute delle persone e degli animali.
3. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

**Art. 15 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli**

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.
2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.
3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:

- aerazione del veicolo;
  - in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.
4. Deve inoltre essere vietata la esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
  5. Devono comunque essere evitate durante il trasporto sofferenze all'animale.

#### **Art. 16 - Vendita di animali vivi e morti . Toelettatura**

1. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di fauna esotica e selvatica, l'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente, fatto salvo ogni altro adempimento amministrativo ed il rispetto delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, delle normative nazionali e regionali, nonché delle altre normative vigenti in materia di igiene ed edilizia.
3. I locali adibiti all'attività commerciale dovranno essere aerati, idonei sotto il profilo igienico secondo le norme vigenti.
4. Gli animali, cui dovrà essere assicurato il normale benessere e le necessarie cure se malati, dovranno essere tenuti in gabbie o box adeguati, facilmente lavabili e disinfettabili, sempre puliti ed igienicamente in ordine. Lo spazio riservato agli animali deve essere idoneo alla dimensione, indole, razza e numero di esemplari. In particolare, il numero degli esemplari custoditi dovrà, per ciascuna specie, essere sempre compatibile con numero e tipologia delle strutture dedicate, censite in fase istruttoria, ad evitare situazioni di sovraffollamento. Deve comunque essere garantita libertà di movimento all'animale nonché la possibilità di assumere la posizione eretta.
5. Deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie. E' vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, alla presenza o in vista di terzi estranei alla conduzione dell'attività commerciale.
6. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne e durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo acqua e la giusta illuminazione.
7. Gli animali ammalati o sospetti dovranno essere collocati in strutture separate atte ad assicurarne l'isolamento per il periodo necessario all'espletamento dei controlli sanitari e degli interventi terapeutici del caso.
8. Tutti coloro che detengono animali a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro commerciale di carico e scarico degli animali in entrata ed in uscita ed apposito registro per l'anagrafe canina su conforme modello predisposto e vidimato dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. , ai sensi della vigente normativa, che fornirà altresì indicazioni per la corretta gestione dello stesso. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti. I dati personali dell'acquirente saranno tutelati dal Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003.

9. Ogni animale venduto fra quelli contrassegnati da un codice identificativo obbligatorio, dovrà essere accompagnato da certificazione veterinaria attestante la buona salute dell'esemplare. Tale certificato avrà validità pari a 10gg.

10. E' vietato esporre animali ammalati o debilitati. Per le femmine gravide e/o con cuccioli, dovranno essere predisposti adeguati spazi in luogo tranquillo. E' parimenti vietata l'esposizione di animali nelle vetrine o all'esterno dei negozi sulla pubblica via.

11. E' vietata l'esposizione di animali in vetrina. Alla presenza di raggi solari, la vetrina stessa dovrà essere munita di tenda in grado di assicurare adeguata ombreggiatura all'interno.

All'interno delle strutture deve essere presente una zona rifugio ove gli animali possano sottrarsi alla vista del pubblico a loro piacimento.

12. E' vietato affiancare animali appartenenti a specie competitive all'interno del negozio.

13. E' vietato vendere animali ai minori di anni sedici.

14. Alle pescherie è vietato uccidere alla presenza di passanti pesci vivi tenuti in acquari o simili. Inoltre è fatto divieto assoluto mantenere in vita, in contenitori (bacinelle e simili) pesci agonizzanti.

15. È inoltre vietato detenere animali vivi, come granchi, aragoste, astici, impossibilitati a muoversi, in condizioni di sofferenza (sul ghiaccio, in numero eccedente rispetto alla capienza dell'acquario ecc.)

#### **Art. 17 – Mercati, mostre, fiere, esposizioni e circhi da installarsi in forma temporanea sul territorio cittadino**

1. Sono vietate mostre fiere ed esposizioni itineranti.

2. L'allestimento di bancarelle, mercati, mostre, fiere ed esposizioni sul territorio comunale è soggetto ad autorizzazione igienico-sanitaria che viene rilasciata dalla Civica Amministrazione su conforme parere dei competenti servizi Veterinari relativi all'igiene ed al benessere degli animali. L'istanza va presentata almeno 30 giorni prima della manifestazione, con la medesima va indicata e dichiarata: la tipologia e la durata della attività da espletare, il numero degli animali presenti, la loro provenienza e le relative specie e razze, gli spazi adibiti al ricovero, all'attività ed all'isolamento sanitario con relativa planimetria, l'assolvimento delle prescrizioni veterinarie, il fine non commerciale dell'attività.

3. L'attendimento di strutture circensi e simili è soggetto ad autorizzazione rilasciata dalla Civica Amministrazione secondo la disciplina prevista dal Regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree agli spettacoli viaggianti, circhi e simili nonché soggetto al rispetto dei criteri individuati dalla Commissione Scientifica CITES di cui all'articolo 4 – secondo comma della Legge 150/1992 e successive modificazioni che dettano regole dettagliate volte a garantire il benessere psico-fisico delle diverse specie animali, con particolare attenzione alla custodia, agli spazi loro riservati, alle cure veterinarie, all'alimentazione e alla sicurezza.

### **Art. 18 - Divieto di accattonaggio con animali**

1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, in caso di recidiva, gli animali saranno sottoposti a confisca.

### **Art. 19 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio**

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione. Esse hanno l'obbligo di non esporre animali malati e/o stressati. Le adozioni dovranno comunque essere perfezionate in sede, secondo i termini di Legge (es. microchip ecc.).
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

### **Art. 20 – Identificazione e registrazione dei cani**

1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformità alle disposizioni adottate dalla Regione ed alla ordinanza del 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina.
2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di età superiore ai due mesi è tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina.
3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:
  - a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
  - b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalità definite dalla Regione.
4. I veterinari di cui al comma 3 devono, contestualmente, all'applicazione del microchip, effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
5. Il proprietario o detentore di cani già identificati ma non ancora registrati è tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro 15 giorni dal possesso.
6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformità alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e già iscritti nell'anagrafe canina.
7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilità



dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

8. Il comune è tenuto ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane è ricoverato è il detentore dell'animale.

9. Il sindaco è responsabile delle procedure di cui al comma 8.

10. Il comune dota la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

### **Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali**

1. Chi tiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere, tranne quelli traumatizzati e sofferenti.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno quattro volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art.23.

### **Art. 22 - Divieto di detenzione a catena**

1. È vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.

2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La catena, munita di due moschettoni rotanti all'estremità, dovrà essere agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo posto ad altezza di almeno 0,5 metri da terra e la cui lunghezza sia di almeno cinque metri. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a 3,5 cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale. In tale ambito è vietato l'uso del collare a strozzo.

### **Art. 23 - Dimensioni dei recinti**

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati otto; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati quattro.

### **Art. 24 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi. È fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio oppure tenere gli animali liberi ma con la museruola.

2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

#### **Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature;
2. negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti;
3. anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 26 e 27;
4. l'Amministrazione comunale può individuare altresì uno spazio denominato "Cimitero degli animali" dove i proprietari degli animali potranno procedere alla sepoltura degli stessi.

#### **Art. 26 - Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici**

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

#### **Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi**

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

#### **Art. 28 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale**

1. I cani vaganti sono recuperati dalle ASL in modo indolore e senza recare traumi agli stessi. Essi saranno condotti presso le strutture previste dalla L.R. N°12 del 3.4.1995 (Canile Sanitario) e, restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di recupero, mantenimento e cura.

2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante bisognoso di cure, sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale per il suo recupero.

3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, la Città di Bari persegue il reato di abbandono ai sensi della legge 189/2004 e del relativo D. M. 23.3.2007.

4. La città di Bari riconosce il/i Cane/i collettivo/i (come da art.7 LR 12/95). Sono cani collettivi quelli che vivono permanentemente per strada, in un giardino, in un caseggiato, in un quartiere o rione. Essi saranno curati assistiti, nutriti da una o più persone che provvederanno al loro benessere. Saranno sterilizzati a spese del Comune che, per eventuali danni, se ne assume la responsabilità, come da L.R. n.26/2006.

5. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva.

6. Il recupero dei cani randagi, la permanenza nel Canile Sanitario e poi nei Rifugi del Comune e/o di Associazioni, la loro profilassi, ed altre attività connesse, sono regolate dalla L.R. N° 12/95 e dalla L.R. N° 26/2006.

7. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, la Città può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.

8. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero presso le loro strutture dei cani, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

9. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.

### **Art. 29 – Canile Sanitario e Rifugi**

1. Il Comune è obbligato dalla L.R. 12/95 alla costruzione di un Canile Sanitario (art.8) dove accogliere i cani recuperati in quanto vaganti.
2. La gestione del Canile Sanitario è affidata al Comune. L'assistenza sanitaria deve essere garantita dalla ASL.
3. Il Comune è obbligato dalla L.R. 12/95 (art.9) alla costruzione dei Rifugi che possono essere gestiti dallo stesso o da Associazioni iscritte all'Albo Regionale di cui all'art.13 di sopraddetta Legge. In detti Rifugi troveranno accoglienza i cani provenienti dal Canile Sanitario.
4. Per una cultura animalista integrata nel contesto urbano, e per un reale benessere degli animali, il Comune privilegerà l'esistenza di piccoli Parchi-Rifugi, inseriti nei diversi quartieri, evitando grandi Rifugi periferici con alte concentrazioni di cani.

### **Art. 30 – Cantieri**

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di cani debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Tutela Animali collabora per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali interessati dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai canare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza, sotto la tutela delle/dei canare/i o dati in adozione.

### **Art. 31 - Detenzione dei cani da guardia**

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

### **Art. 32 - Interventi e studi volti a monitorare e prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani**

1. La Città di Bari promuove, in accordo con gli Enti competenti, l'istituzione di una Commissione Tecnico Scientifica permanente, composta da un esperto animalista, un veterinario comportamentalista libero

professionista, un veterinario della ASL, con il compito di elaborare a titolo gratuito interventi e studi volti a prevenire comportamenti aggressivi da parte di cani, che possano procurare danno all'incolumità pubblica.

2. La Commissione Tecnico Scientifica di cui al precedente comma 1., provvede in particolare a quanto di seguito indicato:

- definizione di un protocollo per la valutazione, nel pieno rispetto del benessere psicofisico del cane, del livello di aggressività dei cani coinvolti in episodi che abbiano comportato lesioni di rilevante entità nei confronti delle persone;
- individuazione di un protocollo di rieducazione comportamentale che coinvolga obbligatoriamente anche il proprietario o detentore di cani morsicatori;
- individuazione di idonei strumenti (quali pubblici registri, corsi obbligatori con rilascio di relativo attestato, ecc.) finalizzati a responsabilizzare i detentori di cani appartenenti a categorie potenzialmente pericolose, che saranno definite dalla Commissione Tecnico Scientifica tenendo conto anche di quanto disposto dalla normativa vigente;
- individuazione di programmi ed iniziative rivolti alla popolazione e finalizzati a prevenire le cause che generano l'aggressività canina, attraverso un positivo rapporto uomo-cane.

### **Art. 33 - Obbligo degli allevatori, possessori e venditori di cani a scopo di commercio**

1. Fermo restando il generale obbligo di garantire il benessere degli animali, gli allevatori di cani, e i venditori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di conservare certificazione di provenienza degli animali e registro di carico e scarico dei movimenti di cani allevati e/o venduti, per almeno tre anni. Il predetto registro dovrà essere costantemente aggiornato con l'indicazione dei dati riguardanti gli acquirenti degli animali venduti.

2. Premesso che è vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla ordinanza ministeriale del 6 agosto 2008 già menzionata, i possessori e venditori di cani a scopo di commercio dovranno vendere gli animali rilasciando all'acquirente, certificato attestante il buono stato di salute dell'animale.

Copia di tale certificato, dovrà essere conservato per almeno tre anni dal soggetto che lo rilascia anche per gli eventuali controlli da effettuarsi da parte degli organi di vigilanza. Il cane venduto o ceduto se adulto dovrà già essere identificato tramite microchip secondo i termini di legge, se cucciolo, di età comunque non inferiore ai 2 mesi (Ordinanza Ministero del Lavoro, della Salute, delle Politiche Sociali 06.08.2008) dovrà essere già microchippato.

All'atto della vendita e/o cessione dell'animale questa dovrà essere formalizzata secondo la normativa sull'Anagrafe Canina Regionale aggiornando i dati sul registro di carico e scarico.

#### **Art. 34 - Documenti da portare al seguito**

1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito originale o fotocopia autenticata del documento comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento di microchip.
2. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell'ordine, agli ispettori dell'A.S.L. , alle guardie zoofile ( vedi art. 15 L/R 12/95) e/o ai soggetti appositamente incaricati.
3. Il trasgressore dovrà esibire entro cinque (5) lavorativi giorni il documento comprovante l'avvenuto tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione del documento. Tale esibizione ha effetto liberatorio nei confronti dell'infrazione di cui al comma 1 disapplicando la connessa sanzione prevista dall'art. 53. In caso di mancata esibizione del documento nei cinque (5) giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre a quella minima già attribuita.

### **TITOLO V - GATTI**

#### **Art. 35- Definizione dei termini usati nel presente titolo**

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara".

#### **Art. 36- Status dei gatti liberi e delle colonie feline**

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato e sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Bari persegue tali forme di reato ai sensi della legge 189/2004 e del relativo D.M. 23.3.2007.
2. I gatti liberi sono altresì tutelati dalla L.N. n°281/91 e dalla L.R. n°12/95.

#### **Art. 37 - Compiti dell'Azienda Sanitaria**

1. L'Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi re-immettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato animalista, che dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 38 – Sterilizzazione**

1. Il Comune di Bari concorre in base alla normativa vigente alla sterilizzazione dei gatti liberi.

Procede altresì alla sterilizzazione degli animali presenti presso le proprie strutture ricettive e quelle delle Associazioni convenzionate e non. Il recupero dei felini potrà essere effettuata, previa autorizzazione dell'Ufficio Tutela Animali, sia dalle associazioni animaliste, sia dalle/dai gattare/i, sia da personale appositamente incaricato dalla Civica Amministrazione con la presenza delle Associazioni. Successivamente alla sterilizzazione i gatti liberi saranno rimessi nella colonia di appartenenza.

#### **Art. 39- Detenzione dei gatti di proprietà**

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita. E' parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini e/o contenitori di vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi.

#### **Art. 40 - Colonie feline e gatti liberi**

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Bari che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dall'art. 544 ter del C.P. , introdotto dalla Legge 189/2004.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune in collaborazione con l'Azienda Sanitaria, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, lettieri, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno (reti, sbarramenti, onduline, ferri spinati ecc.)
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

#### **Art. 41- Censimento delle colonie feline e dei gatti liberi sul territorio**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente e quanto stabilito dal precedente articolo, le colonie feline ed i gatti liberi che vivono all'interno del territorio comunale sono censiti, con i mezzi più opportuni, dal Comune in collaborazione con l'A.S.L. , le associazioni animaliste ed i singoli cittadini.

2. Finalità del Censimento è la mappatura delle colonie esistenti sia in aree pubbliche che private. In dette aree deve essere garantita la cura e l'alimentazione degli animali ivi stanziati.

3. L'elenco delle colonie è redatto e aggiornato dall'Ufficio Tutela Animali della Città di Bari ed è a disposizione dei cittadini secondo la normativa che regola l'accesso agli atti delle Pubbliche Amministrazioni.

#### **Art. 42 - Attività di cura delle colonie feline e dei gatti liberi**

1. Il Comune di Bari, al fine di garantire il benessere e la cura della popolazione felina presente sul territorio comunale, riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattaro e gattara, si adoperano volontariamente e gratuitamente per la cura ed il sostentamento dei felini. Agli stessi previa richiesta di affidamento di una colonia felina o di gatti liberi all'Ufficio Tutela Animali, verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino verrà ritirato od il suo utilizzo sospeso qualora il comportamento del soggetto sia in contrasto con la normativa vigente e con le disposizioni impartite dall'Ufficio Tutela Animali. Di ciascun affidamento verrà data comunicazione al Servizio Veterinario A.S.L. per un più agevole espletamento delle attività di vigilanza e controllo sanitario.

2. Alla/al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica o condominiale dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo fra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio Tutela Animali che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della/del gattara/o (orari, siti di alimentazione ecc.).

3. Dette attività non possono comunque comportare nocimento all'igiene, salute ed incolumità dei cittadini residenti e non.

#### **Art. 43 - Alimentazione dei gatti**

1. Le/i gattare/i potranno, previa autorizzazione della Civica Amministrazione, rivolgersi alle mense, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti. Altre forme di approvvigionamento alimentare potranno essere istituite a tale scopo.

2. Le/i gattare/i sono tenuti a rispettare le norme igieniche del suolo pubblico e privato relativamente allo spazio adibito ed utilizzato per l'alimentazione dei gatti, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria.

#### **Art. 44 – Cantieri**

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi riguardino zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono prevedere, a proprie cura e spese prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea



collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Tutela Animali collabora per l'individuazione dei siti in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.

2. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle/ai gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dalla Civica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare gli animali.

3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul loro territorio di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

#### **Art. 45 - Custodia gatti vaganti.**

1. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero temporaneo dei gatti presso le loro strutture, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali ricoverati, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

2. Il Comune di Bari predispone, ove necessario, idonei ripari nei parchi, nei giardini e in altri spazi pubblici ove siano presenti colonie feline.

### **TITOLO VI – VOLATILI**

#### **Art. 46 - Detenzione di volatili**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.

#### **Art. 47 - Tutela dei volatili ornamentali**

1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali è tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.

2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili è fatto divieto di:

a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;

b) mantenere i volatili legati a trespoli.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

#### **Art. 48 - Della popolazione di colombi**

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.). Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.

2. E' possibile l'alimentazione dei colombi, possibilmente somministrando loro granaglie idonee al loro nutrimento, senza che ciò comprometta l'igiene del suolo pubblico e privato e ad una distanza non inferiore a 100 metri dai luoghi frequentati da soggetti particolarmente a rischio e precisamente: ospedali, altre strutture di ricovero e cure sanitarie (es. case di cura e di riposo, ambulatori medici), asili nido, scuole per l'infanzia e scuole elementari, aree giochi bimbi.

### **TITOLO VII – ANIMALI ACQUATICI**

#### **Art. 49 - Detenzione di specie animali acquatiche**

1. 1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.

#### **Art. 50 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari**

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore ad un litro per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 30 litri d'acqua.

2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici.

3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio e/o la depurazione e/o l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

### **TITOLO VIII – FAUNA SELVATICA ED ESOTICA**

#### **Art. 51- Fauna selvatica**

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.

2. La Civica Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziata presente sul territorio urbano.

3. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
4. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
5. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
6. Restano salve le disposizioni in materia di commercializzazione e detenzione, a qualsiasi titolo, di animali vivi tutelati di cui alla Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 e successive modificazioni che recano norme sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di fauna selvatica.
7. Il prelievo di detti animali può essere effettuato solo nei casi previsti dalla legge. In ogni caso è vietata la detenzione di detti animali di cui al presente articolo in condizioni che non rispettino i ritmi fisiologici della loro attività.
8. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, non vanno effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli: Si devono prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.
9. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore all'Ufficio Tutela Animali che disporrà i provvedimenti del caso.

#### **Art. 52- Fauna esotica**

1. Si intendono per animali esotici le specie di mammiferi, uccelli e rettili facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni sul territorio nazionale.
2. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali di cui al precedente comma 1 sono disciplinati dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale e sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del Comune in cui l'attività' si svolge. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio veterinario della A.S.L. L'autorizzazione e' valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda. In caso di cessazione dell'attività' dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro 30 giorni.
3. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrarne, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni ed integrazioni. La detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici in via d'estinzione sono disciplinati dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione.

4. Gli animali di cui sopra dovranno essere tenuti in luoghi e spazi idonei tenuto conto del numero, delle dimensioni degli esemplari e delle caratteristiche etologiche nonché nel rispetto delle caratteristiche comportamentali proprie di ogni specie e delle normative vigenti.

5. La detenzione ed il commercio di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

### **TITOLO VIII BIS – EQUIDI**

1. Oltre a quanto previsto nelle disposizioni generali, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3 m x 3 m	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3 m x 3 m	
	Fattrice + redo	3 m x 4 m	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi “pesanti” o da traino)	3 m x 3 m	2.20 m x 3.5 m
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	3 m x 3 m	1.8 m x 3 m
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. – pony)	2.50 m x 2.50 m	1.6 m x 2.8m

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media.

3. E' fatto assoluto divieto di tenere i cavalli sempre legati in posta.
4. E' preferibile utilizzare in occasione dei concorsi ippici i box prefabbricati anziché le poste.

#### **Art. 53 – Sanzioni**

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 54.

#### **Art. 54- Definizione delle sanzioni**

1. Si applicano a favore della regione Puglia tutte quelle sanzioni previste dalla Legge Regionale n.12/95 articolo 17 commi 1,2,3,4 e 5.

#### **Art. 55- Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., le guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute ai sensi dell'art.6 della Legge 189/2004 nonché le G.Z.V. - guardie zoofile volontarie -previste dalla Legge Regionale n.12/95 art.15 e da altra normativa nazionale e regionale.

Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con la Città.

#### **Art. 56 - Incompatibilità ed abrogazione di norme**

1. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti, provvedimenti e disposizioni comunali e ordinanze.

#### **Art. 57 - Norme transitorie**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della Città.



PARERI ESPRESSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 COMMA 1° DEL D.LGS.267/2000, SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:**

Positivo

---

Bari, 26/01/2011

Il responsabile  
(Vincenzo Campanaro)

2) **VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

Bari,

3) **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:**

Bari,

()





## **CITTA' DI BARI**

### **CONSIGLIO COMUNALE MINUTA DI DELIBERAZIONE**

N. 2012/00084

del 13/12/2012

**OGGETTO:"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI" APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AL N.2010/00013 IN DATA 16/02/2010. APPROVAZIONE MODIFICHE.**

#### **SCHEDA TECNICA**

**TIPO PROPOSTA G.M. X C.C.**

**PARERE TECNICO: Positivo ---**

**VISTO RESPONSABILE PROCEDIMENTO RAGIONERIA:**

**PARERE CONTABILE:**

**COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.8.2000.**

**ANNOTAZIONI :**

**Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE PROPOSTA SULLA BASE DEL PARERE TECNICO COSI' COME ESPRESSO AI SENSI DI LEGGE.**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**(Mario D'Amelio)**



proposta n. 2011/250/00002

28  
10-2-2011  
35  
17-2-2011

**OGGETTO:**

"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI" APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AL N. 2010/00013 IN DATA 16/02/2010. APPROVAZIONE MODIFICHE.

**La Commissione Consiliare ha espresso parere favorevole nella seduta del**

La 6<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 16.03.2011  
esprime il seguente parere:

Il Presidente Cons. Mongelli e il Consigliere Petruzzelli esprimono parere favorevole  
Il Vice Presidente Cons. Finocchio si riserva di esprimere il proprio parere  
nel corso del dibattito consiliare.

Il Segretario Verbalizzante  
Istruttore Direttivo Amministrativo  
Prudenza Bellomo

*Prudenza Bellomo*



Il Presidente di Commissione  
Dott. Giancarlo Mongelli

*Giancarlo Mongelli*

La G.M. nella seduta del  
adotta la seguente decisione:

*Consiglio Comunale*

Deliberazione n. .... del .....



**Comune di Bari**  
**COMMISSIONE SPECIALE NON PERMANENTE**  
**“Revisione e adeguamento Regolamenti”**

Prot. 76973/2011

**Alla Presidenza del Consiglio Comunale**  
**Sede**


**Oggetto: Vs. prot. 60953 - Proposta di deliberazione n. 2011/250/00002 –  
“Regolamento Comunale per la tutela dei diritti degli animali” approvato con  
Delibera di Consiglio Comunale n. 2010/00013 del 16/02/2010. Approvazione  
modifiche**


La Commissione, per presa visione, rimette al Consiglio Comunale il “Regolamento  
Comunale per la tutela dei diritti degli animali” approvato con Delibera di Consiglio  
Comunale n. 2010/00013 del 16/02/2010. Approvazione modifiche.

Cordiali saluti.

Bari, 29/03/2011

Il Vice Presidente  
Angelo Belle Fontane






14 FEB 2011

# Città di Bari

Circoscrizione V - Japigia Torre a Mare



Ripartiz. Sez.  
Risposta a nota n.

Prot. 37032

Bari, 14 FEB. 2011

Allegati

OGGETTO : Modifica al Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali - PARERE.

- ALLA RIPARTIZIONE  
TUTELA DELL'AMBIENTE - IGIENE E SANITA'

B A R I

Con riferimento all'oggetto, si comunica che il Consiglio di questa Circoscrizione ha espresso in data 08/02/2011 **PARERE DI ASTENSIONE**.

Il relativo provvedimento sarà acquisibile mediante il sistema web

IL DIRIGENTE

Avv. Marisa Lupelli



**CITTA' DI BARI**  
III CIRCOSCRIZIONE PICONE POGGIOFRANCO

Prot. n. *47799*  
RIF. N. 291579/10

*All. n. 14 2180*  
19 MAR 2011  
Bari, *24-2-11*

OGGETTO: proposta di deliberazione: **Modifica al "Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali" approvato con delibera di C.C. n. 2010/00013 del 16/02/2010.** -  
Parere.

Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e  
Sanità

SEDE

Si comunica che in data 28.12.2010 l'intero Consiglio circoscrizionale, sulla proposta di deliberazione: **"Modifica al Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali approvato con delibera di C.C. n. 2010/00013 del 16/02/2010"**, si è astenuto.

Ai sensi dell'art. 58 co. 2. del vigente Regolamento sul Decentramento, la stessa è stata inserita per una sola volta all'ordine del giorno del successivo Consiglio che si è tenuto il 15 febbraio u.s.

Anche in tale occasione tutto il Consiglio si è astenuto.

Alla luce di quanto sopra, quindi, il Consiglio, con delibera n. 2011/00004, dà atto che la proposta in oggetto **"si intende NON APPROVATA"**.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
dr. Vito ABBATANTUONO

Il Responsabile del Procedimento  
dott.ssa A. CASSANO

DELIBERAZIONE N. 84 DEL 13.12.2012  
DIBATTITO

Presidente

Passiamo al punto n.3 iscritto all'ordine del giorno: ***“Regolamento Comunale per la Tutela dei Diritti degli Animali, approvato con delibera di Consiglio Comunale al n. 2010/00013 in data 16/02/2010. Approvazione modifiche”***.

Il relatore è in realtà il Sindaco, ma perché non vi era a suo tempo un Assessore delegato, che invece è qui in aula oggi ed è l'Assessore Maugeri, che è invitata a relazionare.

Prego collega Paolini.

Cons. Paolini

La mia è una premessa di carattere politico per la dignità di questo Consiglio Comunale. Noi abbiamo approvato nel febbraio 2010 questo regolamento, che ha esercitato tutto il suo iter per la sua efficacia, abbiamo ricevuto a suo tempo i pareri positivi sia del Segretario Generale che del Direttore di Ripartizione dell'epoca, per cui con i pareri delle circoscrizioni abbiamo deliberato il regolamento sulla tutela dei diritti degli animali.

Successivamente, ci si è accorti che, mancava il parere del servizio veterinario, un parere obbligatorio, ma non vincolante per il Consiglio Comunale.

Alla luce di questo, il Segretario Generale, il Dottor D'Amelio, ha ritenuto sospendere l'applicazione del regolamento in oggetto.

Ritengo che, il Segretario non aveva questo potere, perché se bisogna sospendere un regolamento o è l'organo che lo ha deliberato o è una sentenza del TAR, della Magistratura.

Sarebbe stato opportuno che, velocemente, come siamo arrivati a questa sera, fossero stati posti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, le obiezioni, che i suggerimenti, i possibili emendamenti che il servizio veterinario ha fatto già da tempo, portarlo all'inserimento per quelle cose che noi accettiamo, nel regolamento.

Sarebbe stato il rispetto della prassi naturale e normale di una delibera consiliare. Ecco perché io che sollevato così amichevolmente queste eccezioni, ritengo che questo sia un capitolo che vada chiuso e non vada più ripetuto per il futuro, perché le delibere nel momento in cui vengono votate dal Consiglio Comunale sono esecutive, punto, almeno che non ci sia un diverso orientamento da parte della Magistratura.

Dico questo non per polemica, perché l'avrei fatto evidentemente in tempi non sospetti, avrei sollevato la questione polemica, ma lo faccio ora in via preliminare, perché nel futuro una qualsiasi delibera del Consiglio Comunale non possa essere sospesa da un intervento di chicchessia, perché poi può anche essere il Sindaco, può essere altra persona autorevole dell'Amministrazione, a sospendere una delibera di cui non è competenza.

Questo lo dovevo dire per onestà mia, personale, dopodiché possiamo riprendere i lavori per l'approvazione.

Presidente

È stato un intervento utile per la comprensione di quanto accadrà a brevissimo.

Prego Assessore Maugeri.

Ass. Maugeri

Grazie Presidente.

Ruberò solo pochi minuti, perché in realtà questo Consiglio Comunale, come ha ricordato già il Consigliere Paolini, ha già discusso ampiamente di questo regolamento, ci fu una lunga discussione

a febbraio del 2010 e quindi la discussione sui principi che guidano questo regolamento sono già stati all'attenzione del Consiglio.

Noi ritorniamo stasera qui semplicemente perché sottoponiamo al Consiglio Comunale delle modifiche di natura tecnico specialistico, modifiche diciamo apportate dal competente servizio veterinario della ASL. Come ha già detto il Consigliere Paolini, questo parere è sicuramente obbligatorio, ma non vincolante per noi, si tratta nel dettaglio, ma ne parlerà meglio di me il Consigliere Paolini, si tratta nel dettaglio di modifiche che riguardano l'elencazione, piuttosto che alcune terminologie, dico ad esempio i randagi vengono chiamati vaganti e non randagi, le tipologie diventano specie, alcune misure vengono cambiate, le misure delle gabbie nelle quali contenere gli animali, cioè si tratta di piccole cose tecniche che la ASL ha voluto in qualche modo specificare meglio.

Abbiamo già avuto sia un incontro, credo fra di voi come Maggioranza e anche forse come Opposizione, però sicuramente con il Consigliere Paolini abbiamo concordato anche queste variazioni e quindi adesso sarà il Consigliere Paolini a riportarvi nel dettaglio le varie modifiche, ve le leggerà, se voi ritenete che possa andare bene così di seguito, su quelle magari che possono essere rilevanti si fermerà qualche minuto in più, dopodiché il Presidente ci ha detto che potremmo, sempre se lo riterrete, votare in blocco queste modifiche e non uno alla volta, dopodiché, come volete, si può anche poi riprendere il dibattito se è necessario.

Darei la parola al Carlo Paolini, oppure a chi lo ritiene.

Presidente

Abbiate pazienza, prima di aprire la discussione, il Dottor D'Amelio, naturalmente chiamato in ballo, intende fornire alcune delucidazioni al Consiglio.

Prego Dottor D'Amelio.

Segretario Generale – Dott D'Amelio

Solo per chiarire la questione sollevate dal Consigliere Paolini nei termini esatti in cui questo meccanismo si è attivato. Successivamente all'approvazione del regolamento da parte del Consiglio Comunale e precisamente in data 7/6/2010, da parte dell'ASL di Bari è pervenuta una nota in cui la ASL, eccedendo alcune norme del regolamento, comunicava che non risulta espresso dagli scriventi sull'atto in questione, alcun parere preventivo, neppure ai sensi dell'art. 160 del vigente DPR 320 del 54, cioè l'ASL lamentava il fatto che, indipendentemente da alcune eccezioni di norme per quanto riguarda il regolamento, occorre un suo parere preventivo sulla proposta di regolamento.

Scrivevo successivamente in data 23/6, scrivevo al Direttore di Ripartizione Igiene, al Direttore di Ripartizione di Polizia Municipale e per conoscenza al Presidente del Consiglio e al Consigliere delegato, in cui, stante questa situazione dichiaravo testualmente: si ritiene pertanto opportuno sospendere l'applicazione del regolamento nelle more dell'acquisizione del suddetto parere, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

Non è che sospendessi io il regolamento, ma palesavo la opportunità, in virtù di questa nota dell'ASL. Successivamente il 15/7 il Dirigente della Ripartizione Igiene e Ambiente riscontrando la mia ultima nota, dice: si fa seguito alla nota del Segretario eccetera, eccetera, si comunica che è stato chiesto al servizio sanitario parere in merito al regolamento in oggetto ai sensi della normativa citata, approvato con delibera di Consiglio Comunale eccetera, eccetera.

Siccome il parere doveva essere un parere preventivo, nelle more si informa che il regolamento in questione è da intendersi sospeso, perché? Perché il parere da parte dell'ASL doveva essere acquisito preventivamente sul regolamento.

Diciamo questi sono i termini esatti della situazione, cioè non c'è stato un intervento diretto di sospensione da parte né mia e neppure dell'ufficio, ma un intervento indiretto, conseguente al fatto che l'ASL aveva sollevato una eccezione importante, perché quando un atto amministrativo o un regolamento ha bisogno di acquisizione di un parere preventivo e questo parere preventivo non c'è, voi vi rendete conto che più che la sospensione, la decadenza del provvedimento, opera di ufficio,

ope legis come si dice, giusto per chiarire un po' i termini della questione. Grazie.

Presidente

Chi si iscrive a parlare? Paolini e poi Albenzio, prima Albenzio. In merito a questa vicenda diciamo denunciata tra virgolette dal collega Paolini e al chiarimento opportuno ed esaustivo del Segretario Generale, compete però a me sottolineare, non tanto per il passato, quanto per il futuro, che gli uffici competenti, i dirigenti competenti devono, così come accade sulle proposte di deliberazione poste in essere dagli Assessori, porre identica, se non superiore attenzione, alle proposte di deliberazione di iniziativa consiliare, perché se no stasera viene fuori una immagine distorta di un Consiglio Comunale, che in data 16 febbraio 2010, infischandosene del parere preventivo necessario della ASL, ha comunque deliberato, invece, se ciò è accaduto, è perché evidentemente e di questo sono certo, era stato espresso un parere favorevole di regolarità tecnica.

Non è ovviamente mia intenzione polemizzare con alcuno, ma compete al Presidente difendere la dignità del Consiglio Comunale e quindi ci tengo a sottolineare che, il 16 febbraio 2010 questo Consiglio ha adottato il regolamento sulla base di una istruttoria comunque prevista dalle norme statutarie e regolamentari vigenti, che era stata, diciamo che aveva avuto il suo termine con l'espressione di un parere favorevole.

L'invito, quindi che si rivolge a tutti i dirigenti, non a quello o a quella in questione, è a porre attenzione certissima alle poche, ma preziosissime proposte di deliberazione di iniziativa consiliare.

Prima di cederle la parola, collega Paolini, ma sono certo che questa stessa precisazione avrebbe voluto e dovuto fare lei, prego collega Albenzio.

Cons. Albenzio

Grazie Presidente.

L'Assessore Maugeri ha fatto riferimento ad una riunione di Maggioranza, che è stata convocata da Paolini per discutere sulle prescrizioni e le osservazioni che la ASL aveva fatto e in quella riunione si è deciso e si è reso necessario chiedere e oggi approfitto della presenza di Maugeri, se le osservazioni della ASL e le prescrizioni che consigliano, siano tutte accoglibili o meno, a me serve il parere dell'Assessore, della Giunta, perché siccome alcune osservazioni potrebbero derivare da regolamenti o norme e io non sono un tecnico e quindi non potrei avere possibilità di competenza e quindi decidere, oppure essere accoglibili, in quanto sono osservazioni di indirizzo e quindi lasciate ad una decisione e ad un indirizzo del Consiglio Comunale e su questo io chiesti a Paolini un chiarimento dell'Assessore o se in mancanza di questo chiarimento, addirittura un rinvio per poter andare alla ASL a chiedere ulteriori chiarimenti, perché oggi io non sono in condizioni, almeno che l'Assessore non mi conferma se tutte le osservazioni sono accoglibili, oppure alcune di queste possono essere tranquillamente non accoglibili e quindi decidere per quello che ha già deciso il Consiglio Comunale.

Questo è sicuramente un intervento propedeutico al mio voto favorevole o meno a tutte le osservazioni della ASL e penso che anche molti Consiglieri in questa aula non abbiano la competenza specifica per poter decidere, ripeto, se le osservazioni della ASL sono tutti accoglibili, perché rivenienti da regolamenti o norme, oppure possiamo tranquillamente farne a meno e decidere secondo gli indirizzi che il Consiglio Comunale già nel 2010 ha deciso di prendere.

Grazie.

Presidente

Prego Assessora.

Ass. Maugeri

Il Consigliere Paolini non mi aveva anticipato questa sua posizione, nel senso della richiesta di rinvio eventuale e dico siccome non sono stata alla riunione, quanti eravate, eravate, non mi è stato detto che uno dei tre aveva chiesto questa cosa, quindi le chiedo scusa, perché se mi fosse stato



detto avrei chiarito all'inizio.

Nell'incontro comunque che abbiamo avuto stamani con il Consigliere Paolini, abbiamo guardato articolo per articolo e c'è chiaramente una distinzione, quella che lei stesso faceva. Ci sono delle cose supportate da regolamenti, da sentenze, da norme e quindi su quelle evidentemente il Consiglio Comunale non può che sostenere la posizione dell'ASL.

Ci sono alcune cose dove la ASL, più per un fatto di prassi, che come dire di indirizzo normativo, infatti invita l'Amministrazione a rivedere per esempio la formulazione dell'articolo.

In quel caso, il Consigliere Paolini, che è quello che ha presentato la delibera, quindi ho lasciato a lui, essendo come dire quasi discrezionale in quel caso, ho lasciato al Consigliere Paolini la facoltà di decidere o meno su quelle questioni che la ASL non riteneva precettive fra virgolette, perché normative, quindi per questo stavo dando la parola al Consigliere Paolini, che dirà di volta in volta le cose che la Asl ritiene normative, supportate anche da norme eccetera e le cose sulle quali, invece, il Consigliere Paolini, ha ritenuto di non dividerle.

Presidente

Grazie.

Collega Paolini, prego.

Cons. Paolini

Penso che sia soddisfacente la risposta dell'Assessore, perché si disse di rimandarla ad un confronto tra noi, d'altronde non è che noi possiamo andare contro, perché se questo lavoro fosse stato fatto a suo tempo, avremmo guadagnato tanto di quel tempo, di fronte ad un regolamento che tuttora è operante, cioè è efficace.

Ora dobbiamo inserire nell'efficacia di questo regolamento questi suggerimenti che ci vengono dati dalla ASL. Diciamo che la prima richiesta che c'è stata da parte della ASL, è quella di sostituire, laddove c'è la parola tipologia degli animali in specie, cosa che noi avevamo già fatto a dir la verità nell'approvazione della delibera, però è bene che sia agli atti di questa sera, che laddove nel regolamento sia sfuggita l'adeguazione di tipologia a specie, venga fatta nel cambiamento, questo è l'articolo.

Per quanto riguarda poi due articoli, in modo particolare l'art. 7 e l'art. 8, dove la ASL ha cassato tutta una serie di comma, quella cassazione di comma sono determinati da un errore involontario da parte degli impiegati, che nel fare il copia e incolla degli articoli, hanno riportato nell'art. 7 e nell'art. 8, commi che non avevano nulla a che fare con la proposta deliberata. Per cui, l'art. 7 rimane, così come approvato, loro dicono anche nell'art. 7 al comma 3, dicono di aggiungere ad esempio: è vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa.

Questo è un no alla loro richiesta, perché è già previsto questa dicitura nell'articolo seguente al comma 9, per cui lo ritroviamo nell'altro articolo.

C'è un'altra richiesta poi da parte della ASL sempre per quanto riguarda l'art. 8, dove noi abbiamo approvato il comma 6, che dice: è vietato tenere permanentemente animali terrazze o balconi, senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione e di integrazione con il nucleo familiare, è parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.

Questo è quello che noi abbiamo approvato, qui la ASL ci dice di cassarlo totalmente, questo evidentemente non risponde a nessun requisito di legge, ma evidentemente è un'indicazione che ci dà, perché il problema fondamentale è che chi ha un animale in casa e lo adotta, evidentemente lo deve rispettare e deve assumersi la responsabilità della sua scelta e non certo regalarlo.

Per cui, questo cassare della ASL non è condivisibile proprio per la natura stessa dell'avere un animale in casa.

Per quanto riguarda, invece, il comma 11, loro ci chiedono di cassare una parola, cioè: "è vietato su tutto il territorio comunale, la vendita ambulante e/o occasionale di qualsiasi animale", loro ci chiedono di cassare "e/o occasionale" e in pratica il comma 11 diventa "è vietato su tutto il territorio comunale la vendita ambulante di qualsiasi animale" ed è accoglibile.

Ancora, il comma 12: “è vietato su tutto il territorio comunale colorare artificialmente gli animali, è altresì vietato detenere, esporre o vendere animali colorati artificialmente”. Loro ci chiedono di sostituire questo comma con il seguente: “è vietato su tutto il territorio comunale, colorare gli animali con sostanze non ufficialmente approvate, è altresì vietato detenere, esporre e vendere detti animali colorati” ed è una proposta che è da accettare.

Al comma 14, laddove diciamo che i mezzi di trasporto, gli appositi contenitori, gabbie eccetera, eccetera dovranno essere adeguati alla specie, loro ci chiedono di utilizzare i mezzi di trasporto commerciali e ci sembra anche questa proposta da accettare.

Qui poi c'è un problema che io lascio alla valutazione del Consiglio, perché nel trasporto noi diciamo che tali contenitori devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni e consentire un adeguata ventilazione e ricambio di aria, nonché la posizione retta e la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.

L'ASL ci chiede di cassare la “posizione retta”, però voi vi rendete conto che ci sono animali di una certa portata come cavalli, asini, muli, che devono stare per loro specie in funzione retta, ecco perché fa rispettata anche in questo caso la specie degli animali, ecco perché per me questa possibilità di cassare non... ci sono quelli è chiaro che non stanno in posizione retta, non è che possono stare, la tartaruga non è che può stare in posizione retta, va da se questo discorso.

Art. 16, il comma 16 in cui si parla del collare a strozzo, quindi del divieto, alla fine del comma 6 noi diciamo: “è comunque vietato l'utilizzo del collare a strozzo”, sostituire quel “è comunque” con “ed è”, è un fatto verbale, non abbiamo nessun problema.

Al comma 17 noi diciamo che, è vietato separare i cuccioli dalla madre prima dei sessanta giorni dagli stessi ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti, se non identificati con l'inserimento del microchip.

Ci dicono di sostituire “non possono essere ceduti o venduti se non” con “e devono essere identificati con l'inserimento del microchip”, mi sembra corretta questa normativa, quindi la accettiamo.

Nel comma 18, noi abbiamo detto è vietato catturare gli animali randagi e/o vaganti, loro ci dicono di cassare la parola “randagi” e lasciare solo “vaganti” perché negli animali vaganti è compreso tutto e non c'è nessun problema.

Comma 21, noi diciamo che è vietata la vendita di gabbie trappola sul territorio del Comune di Bari, tranne che ai medici veterinari e alle persone in possesso di una lettera rilasciata dall'Ufficio Tutela Animali o dalle associazioni animaliste di volontariato zoofilo. Loro ci chiedono di sostituirlo con “è vietato l'utilizzo non autorizzato di gabbie e trappole su tutto il territorio del Comune di Bari”, cioè quello che loro ci chiedono di cassare è in pratica la parola vendita, però è chiaro e va da se, che se è proibito sul territorio, evidentemente non si possono vendere, però credo che su questo possiamo accettare tranquillamente anche quello che ci dice la ASL, come lo stessi comma 22, in cui noi diciamo che vietati su tutto il territorio del Comune di Bari la vendita e l'uso di collari elettrici, loro ci chiedono in pratica di cassare la parola “la vendita”, ma va da se che cassata o non cassata, il divieto dell'uso indica in se stesso anche la impossibilità della vendita, però accettiamo la proposta dell'ASL.

All'art. 11 che riguarda tutto il problema dell'allevamento degli animali, ci chiedo di sostituire un “però” con “preferibilmente”, alla fine quando noi diciamo che sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, che devono essere seguite però con sistemi ecocompatibili come ad esempio ultrasuoni e simili, ci chiedono di sostituire quel “però” con l'avverbio “preferibilmente”.

Sempre sull'art. 11, il comma 3, noi abbiamo detto che qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria o delle altre attività ad essa collegate.

Segretario, su questo personalmente devo richiedere un parere, loro ci chiedono di cassare questo articolo, perché dicono il Sindaco non ha competenze su questo divieto, in quanto non ha

competenza sulla caccia.

*(Intervento fuori microfono non udibile)*

Cons. Paolini

Sindaco, le volevo dare un potere maggiore, non glielo possiamo dare, quindi accettiamo questa. Poi per quanto riguarda la detenzione di animali nelle abitazioni, loro avevano sollevato delle perplessità circa il fatto che, non ci potevano essere nei condomini il divieto di avere gli animali. Grazie a dio qui è intervenuta una legge che ha dato anche ragione a noi, per cui nei condomini si possono tranquillamente tenere, è una perplessità, non hanno fatto nessun emendamento, hanno espresso una perplessità e io ho il dovere di chiederlo.

Art. 16, per quanto riguarda la vendita di animali vivi e morti, al comma 1 noi diciamo: non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali, ci chiedono di cassare “ed occasionali”, cioè di lasciare soltanto per quanto riguarda le attività commerciali ambulanti, è chiaro che nella parola ambulanti, si può intendere anche quelli occasionale, credo che vada bene.

Sto dicendo le osservazioni che hanno fatto, non accetto la provocazione!

*(Intervento fuori microfono non udibile)*

Cons. Paolini

Non accetto la provocazione! In locali adibiti ad attività commerciali, dovranno essere direttamente areati e idonei sotto il profilo... ci dicono di cancellare l'avverbio “direttamente”, come vedi non cambia la sostanza caro Federico, si può accettare, poi intervieni e puoi anche dire che non sei d'accordo.

*(Intervento fuori microfono non udibile)*

Cons. Paolini

Se voi volete posso anche sospendere e mettere solo... ci sono ancora delle cose non condivisibili. Scusa, il comma 5 dell'art. 16, scusa collega Loiacono, c'è scritto: deve essere sempre garantito l'abbeveratoio eccetera, è comunque vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, che vanno sostituiti da carne riscaldata.

Su questo l'ASL dice di sostituire “comunque è vietata la norma, la somministrazione” dicendo che “è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi, alla presenza o in vista di terzi estranei alla conduzione dell'attività”, cioè acconsente che vengano dati come cibo animali vivi.

Noi avevamo fatto questa scelta del no, anche perché i più illustri esperti hanno detto che è possibile educare gli animali ad avere la carne riscaldata e poi quegli animali che si devono nutrire di animali vivi, è bene che siano nei luoghi.

*(Intervento fuori microfono non udibile)*

Cons. Paolini

Quindi, se stanno in casa glielo possono fare.

*(Intervento fuori microfono non udibile)*

Cons. Paolini

Sindaco, quelle le lasciamo per lei non si preoccupi. L'art. 14, mi è stato chiesto di fare questo lavoro e io lo sto facendo, se volete ci fermiamo sui singoli articoli.

*(Intervento fuori microfono non udibile)*

Presidente

Colleghi, abbiate pazienza, il collega Paolini ha trenta minuti a sua disposizione, che può utilizzare come meglio ritiene.

Cons. Paolini

Presidente, capisco la ilarità che un Consigliere Comunale possa aver presentato una delibera, per cui si sottopone alla ilarità di taluni colleghi, ma non mi colpiscono, sto scherzando pure io, ma posso andare avanti?

*(Interventi fuori microfono non udibili)*

Presidente

Abbiate pazienza, ora a parte tutto, il collega Paolini ha diritto ad intervenire e a dire la sua.

Cons. Paolini

Il comma 14, abbiamo concordato che laddove è scritto che: è vietato alle macellerie o simili esporre in vetrina parti di animali sezionati seguita da alcune osservazioni che sono state fatte, invece di “è vietato” diciamo “si raccomandano agli esercizi commerciali, macellerie e simili ad esporre”.

*(Intervento fuori microfono non udibile)*

Cons. Paolini

Abbiamo finito, c'è solo un altro punto, perché gli altri vanno tutti da se, è l'art. 28. Per quanto riguarda i cani vaganti, c'è la castrazione e su quello siamo d'accordo, dunque il cittadino che ritrovi un cane vagante bisognoso di cure sul territorio comunale, deve avvisare prontamente la ASL o la Polizia Municipale per il suo recupero.

Qui la ASL ci chiede di cassare ed è bene che la ASL si assuma le sue responsabilità, che il cittadino comunque avverta la ASL competente di questa cosa.

Presidente

Grazie collega Paolini.

In realtà si sono iscritti Cea e Posca, però il collega Albenzio vorrebbe...

Prego Cea.

Cons. Cea

Grazie Presidente.

Per me, credo che l'intervento che feci sul tema tempo addietro, credo che molti vorrebbero in effetti risentirlo, perché credo che sia uno di quegli interventi che lascia il segno, tra l'altro fu una facile profezia per me quella sera individuare i punti di caduta del regolamento che veniva sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale, perché c'erano all'interno di quel regolamento delle oscenità nel vero senso della parola, addirittura se non ricordo male, si richiamava il regolamento della Provincia di Belluno, mi pare che all'interno del regolamento, nel fare il copia e incolla ci si dimenticò di cassare che quel regolamento atteneva la Provincia di Belluno eccetera, perché evidentemente si era attinto da quel regolamento, la normativa da applicare a Bari.

Per me rimane indimenticabile la cartellonistica stradale per l'attraversamento degli animali nella città, anche questo è un passaggio per me indimenticabile, atteggiamento questo per amor del cielo condivisibilissimo, ma nelle Comunità Montane, ma non certamente nella nostra città, tanto è che su questo sorridemmo un po' tutti, sulla individuazione di questo regolamento, però Presidente non

voglio tediare nessuno, perché su questo regolamento abbiamo già discusso.

Mi consenta di fare, non lo vedo nell'aula, al Segretario Generale, invece, eccolo lì, oggi è Santa Lucia e io la invoco perché non l'ho vista, sarà il fatto che lei è così magro, Segretario, che a differenza del nostro Sindaco che è ben visibile, lei con il suo fisico asciutto esce dalla scena.

Dicevo Segretario il mio apprezzamento è perché lei ha saputo vedere lontano rispetto a questo regolamento e con quella competenza amministrativa, ha ritenuto necessario e opportuno interessare, dopo averne preso atto, l'organo competente, che lei, come giustamente ha richiamato e al quale, come lei ha giustamente richiamato, è fatto obbligo di acquisire quel parere, quantunque non vincolante.

Ora, noi in Italia dobbiamo imparare una cosa, so che la mia è utopia, è un sogno irrealizzabile, ma qui in Italia sono tutti avvocati, ingegneri, idraulici, elettricisti, notai, dottori, di tutto di più, veterinari nel caso di specie, purtroppo è un malvezzo.

Devo riconoscere che ho grande rispetto per le professionalità altrui e se esiste un servizio di igiene, un servizio veterinario, se esiste un'ASL preposta a questo, ci sono dei funzionari e dei dirigenti che a differenza mia, a differenza mia e parlo di me, conoscono la normativa specifica in materia e la applicano doverosamente ai regolamenti. Noi ce ne veniamo in Consiglio Comunale arrogandoci, io parlo al plurale e coinvolgo con il noi anche il Centrodestra, in realtà noi abbiamo preso le distanze e le prendemmo in maniera molto, molto opportuna le distanze su quel regolamento, vi siete presi e lo approvate, l'arroganza di indicare in quel regolamento e di dettare delle discipline in materia di animali, senza conoscere, dopo aver visto quello che ha scritto la ASL e a cui dico grazie per le correzioni che avete fatto e ringrazio quei dirigenti che hanno avuto, come dire, la pazienza di intervenire e di rendere compatibile questo regolamento con la normativa nazionale, oltre che, con le consuetudini locali, che fanno comunque legge e per fortuna che lo hanno fatto, altrimenti questo Comune, questo Consiglio Comunale, quella Maggioranza, ci avrebbe fatto tenere un regolamento, avremmo dovuto osservare un regolamento, peraltro contrario anche in molte parti alle disposizioni di legge; allora di cosa discutiamo ancora rispetto all'intervento di chi ha la competenza?

Tanto di cappello per i suggerimenti e per gli interventi che hanno fatto, non entro neanche nel merito come hai fatto tu, questo va bene e questo non va bene, questo va bene e questo non va bene per un semplice motivo, perché con la mia modestia riconosco di non poter computare l'operato e la professionalità altrui, che è specifica nel caso del regolamento per il quale stiamo discutendo.

Scusami Paolini non riesco ad arrogarmi questo diritto, sarà più forte di me non lo so, sarà un difetto, ma non riesco e dico grazie e lo sottolineo al Segretario Generale che ha fatto correggere questo regolamento e a coloro che ci hanno lavorato, sicuramente per un annetto, per rendere compatibile tutta la normativa rispetto alle esigenze del territorio ed in modo particolare ovviamente per la tutela degli animali, allora di che cosa discutiamo più?

Ecco perché quando ti ho sentito leggere articolo per articolo, questo va bene, questo va bene, questo non va bene, questo va bene, non ti devi dispiacere, tu sei un'ottima persona con grandi competenze, però non sei come me un tuttologo e allora impariamo una volta per tutte a prendere atto che c'è chi ha corretto e che è preposto a quei compiti e a quei ruoli, non per dare gli indirizzi politici, ma per applicare le norme di legge, perché vorrei farti comprendere che questo regolamento non è andato in un'altra aula consiliare di un altro Comune ed è stato modificato secondo l'indirizzo politico di un altro Comune, ma è andato negli uffici dell'Azienda Sanitaria Locale Bari 4, è andato in un'azienda che, tra le varie competenze, ha anche quella di intervenire per la tutela degli animali e ce l'ha corretto.

Ne prendiamo atto, non discutiamo più, ne prendiamo atto e ti prego e lo dico veramente, caldamente per il futuro, cerchiamo di evitare di fare le considerazioni sul lavoro altrui applicando peraltro una normativa nazionale, se non anche regionale se esiste, non so neanche se esiste una legge regionale che disciplina la materia, credimi non lo so nemmeno.

So solo che quando ho letto con grande garbo istituzionale, con grande garbo istituzionale, la lettera che credo il servizio competente ha inviato all'Amministrazione Comunale, per dire scusate cosa state facendo voi, vi fate una partita di pallone senza l'arbitro in campo?

Questa Maggioranza è stata capace di fare una pallina di pallone senza guardalinee e senza arbitro, se la è giocata e se la è vinta, certo Carbone voi l'avete votata, questa, questa Maggioranza, questa Maggioranza!

Rispetto a questo, Segretario, secondo me i punti salienti sono due, né gli articoli, né ogni singolo comma, ma i punti salienti sono due, uno, mi conforta la sua attenzione nel caso di specie, perché questa sua attenzione è una garanzia per noi, qualcuno può sottovalutare alcuni passaggi, ma io comprendo l'importanza del suo intervento, che mi consenta anche di dire, ha un po' riquilibrato un po' la situazione.

Due, dico grazie a quei dirigenti della ASL che sono intervenuti cassando, vorrei dire cassando numerosi articoli e modificando solo in parte certi altri articoli, ma cassandone tanti di articoli e allora dico grazie a questi signori e con grande rispetto istituzionale io voto senza ulteriore discussione e senza entrare nel merito se ci deve essere una parola, deve essere messa una virgola dietro quella parola, dietro quel verbo o dietro quel complemento oggetto, non mi interessa più.

Nel momento in cui è intervenuto l'organo competente, io mi associo a quelli che sono stati i dettati e soprattutto gli indirizzi, le disposizioni applicate in questo regolamento e voto senza ulteriore discussione e consentimi Paolini, sollevando me stesso da qualunque giudizio, per rispetto delle persone che ci hanno lavorato fuori da questa aula consiliare.

Presidente

Grazie.

Sono iscritti a parlare i colleghi Posca e Introna.

Cons. Posca

Francamente non voglio intervenire in merito, però visto che oggi sua Eccellenza il Segretario Comunale è stato più volte elogiato, le chiedo un attimo di darmi delle risposte, di illuminarci un attimo, perché da alcuni passaggi, devo essere sincero, io, perdonatemi, ma non ho approfondito, però ho ascoltato il collega Paolini che leggeva le osservazioni o le indicazioni che gli hanno dato o gli uffici o la ASL, che sarebbe stato opportuno consultarlo prima di votare questa delibera nella precedente seduta.

Se non ho capito male, nella città di Bari non si potranno vendere più esche, se non sbaglio per quanto trappole per animali o situazioni del genere, ha detto esche, io ho ascoltato lei collega Paolini, mi fa piacere, perché chiaramente questo avrebbe fatto piacere al mio collega Cea per quanto riguarda la problematica dei topi che imperversano in questa città.

Secondo aspetto che chiedo al Segretario Generale, una volta applicato questo regolamento, le presenze circensi in questa città saranno soggette a sanzioni, dico bene o dico male Paolini?

*(Intervento fuori microfono non udibile )*

Cons. Posca

Il rispetto della normativa, per il fatto della gabbia in cui devono essere gli animali, che la ASL dice che non devono essere tenuti in maniera retta, ma devono essere in maniera sdraiata, mi pongo dei quesiti sull'applicabilità di tale regolamento e su questi quesiti chiaramente gradirei una risposta del Segretario Generale in merito a ciò.

Grazie.

Presidente

Grazie a lei.

Consigliere Introna.

Cons. Introna

Grazie Presidente, sarò telegrafico, perché molto si è detto. Intanto io sono molto contento oggi che

finalmente con gli emendamenti dovuti, il regolamento per la tutela degli animali in questa città trovi la luce, essendo io un'animalista convinto, non condivido molto l'ilarità su alcuni argomenti e spiegherò subito perché.

Al netto della differenza tra cane randagio o vagante, che poi alla fine molti degli emendamenti sono più dovuti a terminologia che non a questioni di merito tra la ASL, l'Amministrazione e il Consigliere proponente, linguaggio scelto dal Consigliere proponente, poiché poco fa si parlava per un'altra delibera della cultura di Bari, dell'essere legati ai confini di determinati quartieri per una questione storica, a chi ironizzava e faceva lo spiritosissimo, ricordo che nella cultura di Bari c'è anche una cosa tremenda, che è quella di infilare le minerve accese nell'ano dei gatti randagi e farli esplodere, una cosa che succede molto spesso in diversi giardini di questa città.

Siccome oggi si parla di tutela degli animali, fa parte della cultura anche questo, no Massimo ti prego, quando affrontiamo argomenti che sicuramente magari per la ripetitività di alcuni passaggi hanno un po' stancato i Consiglieri, ricordiamoci che siamo qui per lavorare, stiamo tutti persone serie e quindi ricordiamoci che alla fine se lo facciamo, lo facciamo a tutela degli animali.

Sono convinto che oggi questa delibera così emendata passerà alla unanimità, però sapere per esempio che oggi c'è una regola che ieri non c'era, per cui i cuccioli non possono essere strappati alle mamme durante lo svezzamento, nella speranza che magari venga interrotta la pratica oscena di chi ha la cagna di razza e la fa accoppiare e partorire in continuazione per spacciare i cuccioli, a seconda poi di come escono si fa il prezzo, io sono contento che da domani non è che verrà interrotto tutto, però si rischierà almeno una sanzione seria, ci sarà una punizione che credo che, sia necessaria oltretutto, per quella che è, purtroppo, anche un lieve e bruttissimo aspetto della nostra cultura più becera e più barbara, che è quella di spesso maltrattare o abbandonare gli animali.

Per quanto concerne alcune limitazioni che la ASL ha posto, è evidente che non può essere inibito il commercio sul territorio cittadino di trappole o di collari con la scossa elettrica, un'altra follia che riguardano le attrezzature dei cacciatori, però il fatto che non si possano utilizzare è importante, perché a me alla fine non interessa, sono contro la caccia e spero che la caccia un giorno venga abolita in tutta Europa, pensando all'Europa come Welfare europeo, perché è uno spettacolo di crudeltà punto e basta, non è uno sport, si può fare la caccia fotografica o il tiro al piattello se si è appassionati di armi, ma uccidere un passerotto per non mangiarselo poi, perché il 99% della selvaggina poi alla fine non è mangiabile, perché non mangeresti niente, se non i piombini, spero che un giorno si arrivi anche a questo.

Per quanto concerne, collega Paolini, gli animali che devono nutrirsi con esca viva o animali vivi, mio fratello è un ricercatore di veterinaria, oltre a essere medico veterinario, quando anche io gli chiesi come mai una cosa così crudele venisse perpetrata negli istituti, purtroppo ci sono alcuni animali, penso ad alcuni rettili o ad alcuni pesci soprattutto, che hanno bisogno dell'esca viva se no muoiono.

Adesso non ricordo quale enzima si produce fino a quando la preda è viva, ma è così, è importante che venga sottratto lo spettacolo di crudeltà in questa città e che non ci sia la spettacolarizzazione di queste pratiche necessarie, ma brutali, ma cosa diversa è per esempio uccidere le aragoste nei ristoranti vive.

Sarò io il primo a chiamare i Vigili Urbani e la Polizia, se dovessi assistere nuovamente ad uno spettacolo del genere da domani, spesso, la pago e me mangio, per cui è chiaro che voterò favorevolmente.

Presidente

Non ho altri iscritti, mi correggo Gemmato.

Cons. Gemmato

Grazie Presidente. Condivido la posizione del collega Cea quando dice che sostanzialmente noi dobbiamo attenerci alle annotazioni che vengono fatte dai tecnici, peraltro largamente condivisibili e accettabili.

Mi permetto, Presidente, di portare io un piccolo contributo anche a questo regolamento, laddove possibile e questo glielo chiedo ufficialmente, per poter sostanzialmente allargare l'estensione dell'art. 17 dello Statuto in approvazione, andando sostanzialmente a far mia quella che è una proposta avanzata da un'associazione, che è "La foresta che avanza".

Sostanzialmente questa associazione culturale denuncia l'ignominia dello sfruttamento e anche della malversazione e partiamo dal presupposto che gli animali sono tutti nobili, però vedere un leone che è il re della foresta, essere trattato in una maniera in cui tutti quanti sappiamo o scimmie, scimpanzé, cavalli, pony, soltanto per assicurare il ludibrio e il divertimento di bambini, che poi ai mio avviso andiamo anche a mal educare nei confronti poi degli stessi animali, ritengo di presentare e chiaramente lo depositerò a fine delle discussioni, un emendamento nel quale sostanzialmente noi sollecitiamo l'Amministrazione Comunale a non rilasciare più autorizzazione, sul territorio chiaramente del Comune di Bari, per spettacoli circensi in cui si usano e si sfruttano contro natura gli animali.

Presidente

Collega Gemmato, mi permetto di suggerire, non stravolgendo la sostanza, ma con il suo consenso modificando la forma, che sia depositato un ordine del giorno, che il Consiglio potrebbe votare unitamente alla proposta di deliberazione, trattandosi di materia pertinente più che un emendamento, quindi valuti lei e ovviamente lo depositi magari prima della conclusione della discussione.

Prego collega Gemmato.

Cons. Gemmato

Faccio mio il suggerimento che lei mi dà e sostanzialmente io l'ordine del giorno non ce lo avrei, da questo avevo estrapolato due righe, proprio per contestualizzarle e inserirle nel regolamento in approvazione, però ritengo appunto che, se vogliamo rafforzare ulteriormente il concetto, deposito anche l'ordine del giorno. Grazie.

Presidente

Collega Pirro.

Cons. Pirro

Grazie Presidente, molto rapidamente.

Naturalmente si desidera apprezzare la onestà intellettuale e le sensibilità che emergono da quelle pagine, da quei suggerimenti, non so come definirli, quindi nessun dubbio che le prescrizioni, i suggerimenti, definiteli voi come preferite, siano state pedissequamente seguite, quindi nulla può essere sfuggito e onestà intellettuale, perché poteva tranquillamente proporlo così e ci saremmo già sbrigati, invece ha ritenuto, rispettoso verso tutti noi, soffermarsi su alcuni interventi, non li definiamo diversamente e quindi informarcene.

Da questo punto di vista è una materia sulla quale può scappare via qualche sorrisino nell'ascoltare le cose, ma sul piano intenzionale c'è il massimo rispetto per questa iniziativa.

Va dato atto al collega Paolini che, sono le fasce deboli il suo impegno, dai bambini agli animali che vengono maltrattati, insomma questo è apprezzabile e quindi merita la massima attenzione, ripeto e il massimo rispetto, quindi il voto non può che essere favorevole, ritenendo che si vada per questa strada, anche se, esasperando il concetto di tutela degli animali, lo stesso domare il cavallo è una forma di violenza indiscutibile, perché se per alcuni animali diciamo che deve essere rispettata quella che è la sua natura.

La natura del cavallo non è quella di servire l'uomo, la natura del cavallo è quello di andare libero nelle praterie e vivere nella massima libertà, ma è chiaro che poi chi ci crede, sa che tutto questo panorama di animali è stato sottomesso all'uomo, lo ha voluto qualcuno e quindi qualche animale deve soffrire.



Se potessimo arrivare a dichiarare la libertà assoluta degli animali, anche di quelli che servono all'uomo, avremmo raggiunto il massimo e questo può essere il suo prossimo impegno collega Paolini. Grazie.

Presidente

Vi sono ulteriori interventi? Albenzio e poi Paolini.

Cons. Albenzio

Premesso che, do atto alla sensibilità che il Consigliere Paolini ogni volta mette nell'affrontare questioni che migliorano la civiltà di questa città, però oggi io avevo suggerito un metodo per arrivare poi alla determinazione del voto e quindi all'approvazione di questo regolamento.

Ora, non riesco a comprendere ancora, se il regolamento noi lo votiamo in forma unica, comprensivo di tutte le osservazioni dell'ASL, oppure come ha relazionato Paolini, ci sono alcune osservazioni di cui dobbiamo stralciare e decidere se accettarle o meno.

Ecco, questo avevo suggerito, che l'Assessore anziché relazionare su tutte le osservazioni, le osservazioni rivenienti da norme, sentenze, regolamenti, non andavano per niente oggi rappresentate, ma dovevano discutere solo di quelle su cui potevano discrezionalmente decidere se accettare o meno.

Ora, dopo la illustrazione, sono ancora convinto e dichiaro il mio voto, che io voterò la delibera con tutte le osservazioni e prescrizioni che l'ASL ha fatto, in considerazione del fatto che non sono stato messo nelle condizioni dall'Assessore Maugeri, perché da lei mi aspettavo i suggerimenti e le valutazioni di indirizzo, di poter ancora una volta intervenire o meno su alcune osservazioni della ASL, quindi il mio voto è favorevole, comprese tutte le prescrizioni e osservazioni che l'ASL ha fatto.

Grazie.

Presidente

Consigliere Paolini.

Cons. Paolini

Collega Albenzio, vorrei precisare che l'Assessore Maugeri non ha alcuna responsabilità su questo, perché a suo tempo quando si è creato tutto questo ingorgo istituzionale, l'Assessore Maugeri non era Assessore.

Consigliere Cea, io sono il primo a dire grazie ai dirigenti della ASL, che ci hanno dedicato tempo e lavoro, forse a lei è sfuggito, non so se in buona fede o era distratto, perché non vorrei pensare alla malafede, quanto io ho detto in premessa della delibera, quando ho detto che cioè il dibattito di questa sera poteva essere tranquillamente fatto un mese dopo l'approvazione della delibera del Consiglio Comunale, va bene?

Voler quindi accusare il sottoscritto di ritardi, di non aver chiesto il parere della ASL, competeva a me non richiedere il parere della ASL? Noi abbiamo ricevuto come Consiglieri Comunali, come ha detto giustamente il Presidente, i pareri tecnici favorevoli, il che significa che, i preposti a dover verificare che tutte le cose, le cartelle erano giuste, i tasselli erano a posto, ci hanno detto guardate che è tutto in regola, successivamente si è scoperto che questo non è valido, è colpa nostra?

È responsabilità del proponente del Consiglio Comunale che ha votato la delibera? Noi quando l'abbiamo votata, abbiamo avuto la certezza che tutto quello che c'era da fare, era stato fatto, ma così non è stato.

Ecco perché io ho ripreso che, piuttosto che sospendere per due anni il regolamento, perché per me è efficace il regolamento, una volta che venivano consegnate le osservazioni e gli emendamenti della ASL, andavano subito dibattuto, d'altronde il 99% viene accolto, io pongo il problema solo su tre questioni.

Chiedo al Consiglio Comunale, Albenzio visto che tu accetti tutto, Presidente chiedo la presenza dei Consiglieri Comunali in aula per piacere, è importante perché dobbiamo votare, Presidente

dobbiamo votare!

Il comma 6 dell'art. 8, Albenzio, noi Consiglieri Comunali e le dico questo...

*(Intervento fuori microfono non udibile)*

Cons. Paolini

Scusami Albenzio, ora a prescindere da quello che dice la Giunta, credo che la nostra coscienza di Consiglieri Comunali e di cittadini può dare una risposta a questa domanda sì o no? Cioè tu sei in grado di dire che se io ho un animale in casa, lo posso chiudere in uno scatolone? Lo posso relegare eccetera? Perché questo è quello che dice la ASL.

Noi abbiamo detto che è vietato, loro ci dicono di cassarlo questo articolo, se lo cassiamo, vuol dire che rendiamo possibile il maltrattamento degli animali in questo modo, prego?

*(Intervento fuori microfono non udibile)*

Cons. Paolini

Perciò noi lo ribadiamo, perché lo dobbiamo cassare ...

*(Intervento fuori microfono non udibile)*

Presidente

Scusate, abbiate pazienza, ora il collega Paolini e lei e Cea, sia Albenzio che Cea poi avranno la possibilità del secondo intervento.

Cons. Paolini

Su questo problema, chiedo il voto dell'assemblea, il voto può anche dire Paolini stai sbagliando. Dice quello che noi abbiamo approvato, che è vietato tenere permanentemente animali su terrazze o balconi senza possibilità alcuna di accesso all'interno dell'abitazione ed integrazione con il nucleo familiare, è parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole, la ASL ci dice di cassarlo totalmente, a voi la sentenza, che vi devo dire di più.

Presidente

Adesso concederò la parola ad Albenzio e Cea, però io credo che sia necessaria una precisazione, ovviamente noi porremo in votazione il testo della proposta di deliberazione, così come risulta depositata. Ora, ogni altra considerazione, ha certamente valore politico, ma almeno che non vi sia un formale emendamento, non impatta con il testo che io sottoporro all'approvazione dell'aula e allo stato risultano depositati al banco della Presidenza solo due emendamenti, che vi sono stati peraltro consegnati in copia e vi sarà consegnato, unitamente a questi due emendamenti, anche l'ordine del giorno che ha preannunciato il collega Gemmato, punto.

Credo di essere stato sufficientemente chiaro, io devo ripristinare l'ordine delle discussioni, lei Assessore non solo dirà qualcosa, dirà più di qualcosa, perché le sarà concessa la replica in merito a tutti gli interventi.

Collega Albenzio, a seguire Cea.

Cons. Albenzio

Grazie.

Paolini, non ho bisogno che tu mi ribadisca il tuo pensiero e la tua convinzione, ma ho bisogno di sapere dall'Assessore il suo parere, perché l'Assessore ha partecipato alla riunione tecnica con la ASL e quindi ci potrebbe spiegare meglio di ogni altro se quella condizione, quella prescrizione riviene da norme, riviene da regolamento, oppure no, oppure se la ASL ha motivato, ancora meglio,

perché ha deciso di cassare quel comma, quel passaggio.

Davanti ad una spiegazione ulteriore, che l'Assessore sicuramente è in grado di fare, io posso decidere con cognizione di causa.

Era questo il suggerimento che faceva l'assemblea, visto che la maggior parte dei Consiglieri non ha potuto partecipare né alla riunione tecnica con la ASL e né a tutte le riunioni che si sono fatte con gli uffici tecnici dell'assessorato e i dirigenti veterinari della ASL.

Non avendo avuto questa opportunità, che io ho chiesto tante volte di poter ottenere e non ci sono riuscito, chiedevo almeno stasera di poter votare in tutta onestà intellettuale e con cognizione di causa, per non sbagliare ulteriormente ad errori che abbiamo già fatto nel passato, quando non avendo chiesto l'intervento della ASL che era obbligatorio, ancorché non vincolante, abbiamo omesso di seguire un percorso di norma e per non sbagliare ulteriormente, questo è successo, questo è stato detto stasera in aula, per non cadere, approvare e finalmente dotarci di un regolamento utile a tutta la città e agli animali in particolare e le ho dato atto della sensibilità che lei ci ha messo in questo lavoro, il pretendo, chiedo all'Assessore di esprimersi su ogni valutazione che lei ha fatto e indirizzarmi al voto favorevole o contrario.

Presidente

Assessore, sto intervenendo a suo favore, è ovvio che se ad ogni intervento sollecitiamo un intervento dell'Assessora Maugeri, poi ovviamente l'Assessore Maugeri nella convinzione di mancare di rispetto ai Consiglieri, tende ad intervenire nel mentre io vorrei rasserenare e i Consiglieri diciamo interpellanti e l'Assessora cortese, che arriverà il turno, che è quello della replica, che di solito per regolamento è alla fine, alla conclusione della discussione e nella quale replica sono certo che l'Assessora Maugeri fornirà tutti i chiarimenti richiesti.

Credo che ogni mia ulteriore precisazione in merito sia persino fastidiosa. Prego collega Cea.

Cons. Cea

Grazie Presidente.

Devo dire che condivido in pieno l'intervento dell'amico Albenzio, voglio anche aggiungere all'amico Paolini, non c'è né distrazione e forse sono uno dei pochi a cui puoi contestare una distrazione, non c'è né buona fede e né malafede e ti spiego perché?

Perché l'atto di accusa è la testardaggine con cui a tempo debito si volle a tutti i costi arrivare al voto di quel regolamento, a tutti i costi, ignorando le contestazioni che in quella occasione furono fatte dal Centrodestra, perché bisognava votare, bisognava votare a favore, cosa che avete fatto e stasera dopo due anni, ci ritroviamo a ridiscutere di un regolamento che è stato modificato.

Voglio anche aggiungere che tu dai Consigliere Comunale non puoi immaginare, dici ho avuto una proposta, mi sono avvalso degli uffici, mi hanno detto che va bene e l'ho presentata.

Nel momento in cui prepari e predisponi una proposta di delibera, hai l'obbligo, l'obbligo non di fare riferimento ai dirigenti che ti accompagnano, ma di conoscere la normativa su quella materia che tu porti in discussione in Consiglio Comunale. Se ti assumi la responsabilità di elaborare una proposta di delibera, devi avere la contezza della materia che disciplina, delle norme che disciplinano quella materia, troppo semplice dire mi sono avvalso di quello, mi ha dato parere favorevole e ho fatto tutto.

Abbia pazienza Paolini, mi pare un po' troppo un modo per sfuggire a determinate situazioni, che per l'amor del cielo comprendo il punto di caduta, perché non conosci la materia e quindi ovviamente hai prestato il fianco agli interventi e correttivi, ma ti devo aggiungere un altro particolare, che probabilmente ti sfugge, ma consentimi di dirtelo, questo regolamento, proprio perché contravvenendo a norme di carattere nazionale, caro Paolini, non avrebbe dovuto essere sospeso, avrebbe dovuto essere revocato, avrebbe dovuto essere revocato.

Noi lo abbiamo tenuto due anni sospeso e abbiamo aspettato le modifiche opportune, che fossero compatibili con le normative. Dico questo Presidente e le chiedo scusa, ma voglio la sua attenzione due secondi, noi votiamo quel regolamento così come è stato contemplato grazie all'intervento degli

organi competenti, con quelle modifiche e con quegli articoli così come cassati.

Le anticipo che e la prego su questo di consultare anche il Segretario Generale, che relativamente agli emendamenti, dei quali io non voglio neanche dare lettura e non ne voglio neanche prendere visione, ritengo che non siano più proponibili, perché proporre l'emendamento significa ancora una volta, significa che prima di votarlo lo dobbiamo rimandare daccapo alla ASL, per comprendere se la ASL ci dice se effettivamente esiste una norma che considera lecito quell'emendamento o se quell'emendamento si pone in contrapposizione con la legge dello Stato e noi continuiamo qui ancora a presentare emendamenti e finiamola e poi consentimi di dire una cosa, fai una considerazione su cani tenuti in casa e la ASL ti vieta, ti cassa la possibilità di quell'articolo, che se non si può tenere fuori sul balcone eccetera.

Scusami, ma quale amore per gli animali hai nel momento in cui il cane lo maltratti? Non riesco a capire, è una sorta di sadismo? Non mi rivolgo a te Paolini, quando dico hai, mi rivolgo a colui che può maltrattare l'animale in quel modo, ma non posso immaginare che chi tiene un cane in casa lo va a chiudere in uno scatolone.

Chi fa una cosa del genere, quella persone avrebbe bisogno di un regolamento che ne disciplini il vivere civile, ma almeno le cose più naturali diamole per scontate, non buttiamoci proprio giù santo cielo, siamo un paese civilissimo! Civilissimo!

Abbiamo portato la civiltà anche in altre terre, siamo un esempio di democrazia, ma abbiate pazienza non esasperiamo i toni.

Presidente, vedo il Segretario in aula, Segretario, vorrò sapere la sua sulla proponibilità degli emendamenti, perché io sono convinto che non possono essere proposti, altrimenti stasera non possiamo votare questo regolamento, perché lo dobbiamo sospendere in attesa che poi la ASL ci dia il parere sugli emendamenti che sono stati presentati stasera e se erano proponibili, perché io non vengo in questa aula una terza volta a discutere sul regolamento, perché deve essere magari modificato dalla ASL, a seguito di emendamenti che contravvengono o sentenze, come dice Albenzio o norme di legge o non so che cos'altro.

Presidente

Prima di concederle la parola collega Frivoli, questo tema sollevato da Cea è assolutamente e lo dico pregandovi di non fraintendere, degno della massima attenzione e non solo nel caso specifico.

Qualche seduta fa, io ho richiamato l'attenzione dei colleghi Consiglieri su identica questione, che in generale è quella della presentazione degli emendamenti.

Questa aula in passato, addirittura, si è diletta nell'immaginare addirittura maxiemendamenti, scimmiettando un po' quello che accade in altre aule, quelle parlamentari.

Cederò immediatamente, dopo questo mio intervento, la parola al Dottor D'Amelio, però condividendo con il Segretario Generale poi la responsabilità della interpretazione delle norme, di permetto di dire delle due l'una o noi modifichiamo il regolamento del Consiglio Comunale, disponendo che gli emendamenti possano essere presentati solo, così come accade per esempio per la deliberazione sul bilancio, un certo numero di giorni prima della discussione, per consentire che sugli stessi si esprimano i dirigenti responsabili o in alternativa noi, Dottor D'Amelio dobbiamo trovare, diciamo con la intesa del Direttore Generale, la possibilità di tenere, il che, però, mi sembra francamente esagerato, tutti i dirigenti, responsabili delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno dell'aula, qui bloccati in aula, pronti a fornire in diretta il parere di regolarità tecnica.

In attesa che, si faccia o l'una o l'altra cosa e una delle due è indispensabile, io mi appello alla ragionevolezza del collega Paolini questa sera, di tutti i Consiglieri per il futuro. Se andiamo a presentare emendamenti che impattano su norme tecniche, sarebbe buona norma che gli stessi siano preventivamente corredati dal parere di regolarità tecnica, perché se non è evidente che l'aula si trova nel grande imbarazzo di accogliere o respingere tali emendamenti, senza avere la copertura del dirigente, che esprime sulla proposta di deliberazione un parere di regolarità tecnica, ma che noi di fatto rischiamo di aggirare con la presentazione di emendamenti.

Prego Dottor D'Amelio, prima Frivoli e poi Bisceglie.

Cons. Frivoli

Grazie Presidente.

Vorrei essere sintetico, soprattutto non vorrei essere ripetitivo, però devo dire questo. Condiviso pienamente il pensiero espresso dal Consigliere Albenzio e soprattutto quello del coordinatore delle Opposizioni, non possiamo emendare qualcosa che è già stato emendato, sono prescrizioni dell'alveo, non sono emendabili, quello è una precisa indicazione dell'alveo con riferimenti normativi, con riferimenti normativi, non possiamo emendare ciò che è stato emendato, se non c'è un riscontro in tal senso.

Ritengo che gli emendamenti e questo è il mio pensiero, spero che mi conforti il Segretario Generale, è un pensiero dettato da un aspetto giuridico, non personale, non è emendabile ciò che è stato già emendato, con riferimento, ripeto, ad un aspetto normativo.

Quindi, cioè che viene qui da me confermato, ritengo sia un aspetto di natura normativa, quindi Carlo non te la prendere, io voto e te lo dico in maniera esplicita, il testo così come è, spero che l'Assessora Maugeri mi conforti in questo e ritengo che questo sia il mio pensiero. Grazie.

Presidente

Grazie a lei.

Collega Bisceglie.

Cons. Bisceglie

Grazie Presidente, sarò molto breve, anche perché in effetti stasera ci stiamo un po' incartando come si suol dire, cioè nell'inseguire quello che è impossibile, rischiamo di mettere in sicurezza questo provvedimento e quindi con il rischio che le valutazioni poi siano difformi.

Voglio solo ricordare a Carlo Paolini, che le prescrizioni della ASL non riguardano le questioni di principio, né di interpretazione di quelli che sono i valori che ci contraddistinguono sul piano della sensibilità verso questo tema, sono delle prescrizioni tecniche, che tra l'altro abbiamo appreso sono preventive e quindi voglio dire diventano parte integrante e sostanzialmente di questo provvedimento e ovviamente questi presupposti tecnici non possono che essere recepiti così come tale, noi non possiamo, né io che potrei anche in teoria farlo, sono in grado di entrare in una dialettica tecnica con gli organismi della ASL.

È evidente che, ti chiedo con umiltà se vogliamo, ma con sensibilità anche politica, a voler evitare questo contraddittorio, perché sicuramente non ci porta da nessuna parte e soprattutto ci espone ad ulteriori ricorsi da parte della ASL e quindi con danno per quanto riguarda anche l'immagine dei lavori del nostro Consiglio.

Grazie.

Presidente

Grazie. Vi sono ulteriori interventi? Nessuno. Discussione chiusa, poi sugli emendamenti lei avrà la possibilità di intervenire. Una domanda? Prego.

Cons. Paolini

La domanda è questa: noi abbiamo chiesto i pareri alla ASL che ha presentato degli emendamenti al regolamento, è così o non è così?

Presidente

Risponderà l'Assessore nella replica.

Cons. Paolini

Tutto quello che dice la ASL, noi lo dobbiamo accettare sì o no? Sono domande.

Presidente

A queste domande legittime risponderà l'Assessore nella replica.

Cons. Paolini

Perché ritengo che non tutto quello che la ASL ha detto, siano rispondenti a normative di legge. È una mia opinione, va bene?

Se invece il Consiglio Comunale è chiamato a ratificare tutto ciò che ci ha detto al ASL, questo io lo voglio sapere, punto.

Presidente

Grazie. discussione chiusa. Il Dottor D'Amelio per la questione dell'ammissibilità degli emendamenti e a seguire l'Assessore per la replica.

Segretario Generale.

Cercherò di essere molto sintetico e anche molto chiaro, circa la questione dell'ammissibilità degli emendamenti eccetera. il mio parere è il seguente, Consigliere Paolini: se vogliamo mettere il provvedimento in sicurezza, le indicazioni, più che prescrizioni dell'ASL non vanno messe in discussione e questo per due ragioni fondamentali, la prima, è che gli eventuali emendamenti sono soggetti anche essi al parere preventivo dell'ASL, il che significherebbe, come ha anche sottolineato il Consigliere di rimandare tutto all'ASL.

Il secondo è che noi e lo dico con tutta franchezza, non siamo in grado di esprimere un parere tecnico sulle indicazioni dell'ASL, se non con approfondimenti che richiederebbero tempi e modalità di altro genere.

Quindi, se il provvedimento lo si vuol mettere in sicurezza, bisogna che il provvedimento venga votato con tutte le indicazioni fornite dall'ASL.

Presidente

Grazie.

Prego Assessore Maugeri.

Ass. Maugeri

Grazie Presidente.

Ringrazio il Consiglio Comunale per la pazienza anche su una tematica che, come dire, già per molto tempo, in effetti, ha tenuto impegnato il Consiglio Comunale.

Non è facile mediare in una situazione in cui la delibera non è portata dall'assessorato, ma è una proposta di un Consigliere Comunale, è questo che rende un pochino più complessa la procedura, però, insomma quello che voglio dire, anche per tranquillizzare il Consigliere Paolini, il regolamento proposto dal Consigliere Paolini è stato in gran parte condiviso dalla ASL, quindi tutto il lavoro fatto non è perso, è un lavoro che è stato salvato, si salvano i principi e un po' mi rifaccio all'intervento che condiviso del Consigliere Introna.

Per i resto, io condivido la posizione del Consigliere Albenzio e del Consigliere Cea. stamattina quando mi sono incontrata, ho provato a suggerire una non complicazione, perché da dove nasce però, Consigliere Albenzio, Consigliere Cea da dove nasce la possibilità del Consigliere Paolini?

Dal fatto che, mentre su alcune cose e l'ho detto all'inizio, la ASL dice, è intervenuta una nuova normativa, c'è una sentenza che dice e ci cita queste cose e lì non puoi discutere, in alcuni casi la ASL usa questa espressione: si esprime perplessità.

È chiaro, però, che quel lavoro che il Consigliere Albenzio pensa si sia concentrato in una riunione, è stato un lavoro di mesi, purtroppo di mesi della ripartizione, a cui io non ho partecipato, primo perché non ero ancora nelle funzioni di Assessore, quindi è un lavoro precedente, però hanno partecipato sicuramente i funzionari della ASL e quella parte della ripartizione che si occupa proprio della tutela degli animali.

Questo lavoro che oggi noi presentiamo, è il risultato di questo lavoro di mesi, che da un lato contiene delle prescrizioni, dall'altro delle perplessità, per esempio noi abbiamo dovuto in questo caso cassare una indicazione della ASL e lo abbiamo fatto noi, perché nel frattempo, siccome sono trascorsi molti mesi, è intervenuta una nuova norma, che dice che, non si può vietare nel regolamento dei condomini la detenzione degli animali, allora questa cosa che la ASL invece diceva no, noi non possiamo obbligare eccetera, eccetera, questa cosa è sopraggiunta e quindi va in contrasto con le indicazioni della ASL, ma non certo per responsabilità della ASL, perché si tratta di norma sopraggiunta.

Per il resto vi posso, come dire, assolutamente tranquillizzare che il lavoro è stato un lavoro serissimo e fatto da persone che, a differenza anche mia, che non ho competenze evidentemente in questo campo, ma la nostra ripartizione ce li ha, è il risultato ripeto di un lavoro di cui ci dobbiamo fidare e condivido completamente la preoccupazione del Segretario, perché noi questo risultato, che è un grande risultato, perché non è facile arrivare anche a produrre un regolamento sulla tutela degli animali, è un risultato pregevole, dovuto all'iniziativa lodevole del Consigliere Paolini, che so è poi perfezionato con questo intervento degli uffici tecnici, per cui vi chiedo di votare espressamente quello che la ASL ci ha indicato di modificare.

Presidente

Grazie Assessore.

Collega Paolini, lei ritira i due emendamenti? Così evitiamo questo brutto precedente di dichiarazione di ...cosa?

Non ho capito inammissibilità. Lo dica al microfono. Il collega Paolini dà cenno alla Presidenza, se ne dia atto a verbale che vengono ritirati i due emendamenti proposti, resta quindi da votare il solo ordine del giorno presentato dal collega Gemmato.

Vi sono interventi in merito? Nessuno. Dichiarazione di voto? Nessuno. Colleghi in aula, si vota l'ordine del giorno, quello giusto per intenderci accennato nell'intervento di Gemmato.

Chi è favorevole all'approvazione dell'ordine del giorno alzi la mano. Grazie.

Vi sono voti contrari? Nessuno. Astenuti? Posca.

L'ordine del giorno è approvato con tutti i presenti, 31 presenti e votanti, 30 favorevoli, nessun contrario, astenuto Posca.

L'ordine del giorno è approvato. Ci sono dichiarazioni di voto sul regolamento? Prego collega Paolini.

Cons. Paolini

Voglio che resti agli atti che il mio voto positivo all'approvazione del regolamento, presenta, però, delle forti perplessità per quanto riguarda la corrispondenza normativa tra la proposta della ASL e la nostra proposta, in modo particolare il comma 6 dell'art. 8, quello che vieta permanentemente animali sui terrazzi eccetera, eccetera.

Esprimo perplessità nei confronti del cassare questo comma, in maniera tale che resti agli atti che il Consigliere Paolini su questo non è d'accordo, come il Consigliere Paolini non è d'accordo sul comma 14, sulla salvaguardia della postazione eretta degli animali quando vengono trasportati e il terzo punto su cui non sono d'accordo, è quello che, dice che non bisogna avvisare la ASL nel caso in cui si trovano animali vaganti sul territorio, perché credo che la ASL vada avvisata, punto, dopodiché io comunque esprimerò il parere favorevole all'approvazione della delibera.

Presidente

Grazie. Vi sono ulteriori dichiarazioni di voto? Nessuna, si vota. Colleghi in aula, possiamo procedere al voto.

Chi è favorevole alzi la mano. Grazie.

Vi sono voti contrari? Nessuno.

Astenuti? Nessuno.

È approvata alla unanimità. Presenti e votanti sono 31. Il regolamento comunale per la tutela dei diritti degli animali approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 2010/13 in data 16 febbraio 2010. Approvazione modifica. E' stata approvata dal Consiglio con 31 voti favorevoli. Non è proposta la immediata eseguibilità.



EMENDAMENTI RITIRATI

Emendamento (2) DRA 20,55 6

Art. 41 comma 2

- Dopo la parola "aree" scrivere "non può essere vietata la cura ---"

Bei 13/12/2011

Carpini

Provasi

CONSIGLIO COMUNALE  
BARI 13 DICEMBRE 2012

3016 20,55/6

Regolamento tutela diritti degli animali

Emendamento:

Rt. 16 comma 14 : sostituire " E' vietato alle macellerie e simili, esporre" con:  
" Si raccomandano gli esercizi commerciali (Macellerie e simili) di non esporre ...

Carpi

FS 1/1/12

## ORDINE DEL GIORNO CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO IN ATTI

Con la presente propone il seguente ordine del giorno:

Premesso che:

I tempi sono francamente maturi per dare una definitiva risposta politica ed istituzionale allo sfruttamento indebito di animali che, secondo l'attuale etica e morale, devono essere assolutamente esentati da ignobili speculazioni negli spettacoli circensi. Gli animali hanno bisogno, come qualsiasi essere vivente, di esistere nella loro dimensione naturale e non ad essere esposti a pubblici spettacoli che risultano tanto innaturali quanto diseducativi. I nostri giovani sono oggi in grado di conoscere approfonditamente gli animali, la loro vita, i loro istinti naturali, giustamente e naturalmente esercitati nel loro habitat, apprendendolo dai numerosi documentari televisivi e non esiste quindi la necessità di vedere cavalli che ballano, scimmie che parlano e elefanti trasformati in clown. Questa dissacrante sceneggiata deve finire.

Il circo ha ragione di esistere e di continuare a meravigliare usando solo risorse e sinergie umane e quindi persone che, per libera e rispettata scelta professionale, continuano ad amare la spettacolarità della scena circense. Solo in questi termini siamo d'accordo che il Circo, preso anche atto che gode di una grande tradizione in campo nazionale, continui ad esistere e ad essere finanziato dallo Stato secondo i dettami della legge 163 del 1985.

Prima che si possa giungere ad una legge statale e, come auspichiamo, a nuove regolamentazioni europee in materia, vogliamo sollecitare l'amministrazione comunale a prendere coscienza e conoscenza della problematica e a reagire conseguentemente non concedendo, come già accade in altri comuni d'Italia (nella nostra regione l'esempio recente del Comune di Brindisi), spazi pubblici ed autorizzazioni comunali ad organizzazioni circensi che usano animali nei loro spettacoli.

Impegna il Sig. Sindaco

- a sollecitare tutti i Comuni della Regione a non rilasciare autorizzazioni sul Loro territorio per spettacoli circensi in cui si "usano" e si sfruttano, contro natura, gli animali.
- a sollecitare il governo nazionale a vietare, con legge statale, l'uso di animali in qualsiasi circo, nazionale o internazionale che dia spettacoli sul territorio italiano.
- a sollecitare lo Stato a concedere i contributi statali, previsti dalla legge 163 del 1985, solo a quei circhi che non usano animali nei loro spettacoli.
- a creare le condizioni affinché tutta la popolazione venga meglio informata sulla materia e venga quindi sensibilizzata tutta l'opinione pubblica a disertare la frequentazione di spettacoli circensi dove si "usano" e si sfruttano contro natura gli animali.



Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE  
F.to Pasquale Di Rella

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Mario D'Amelio

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 15/01/2013 e vi rimarrà per 90 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio  
Serafina Paparella

Bari, 15/01/2013

---

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune dal 15/01/2013 al 14/04/2013.

L'incaricato

Bari, \_\_\_\_\_

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, con la pubblicazione, per decorrenza dei termini di cui all'art. 134 TUEL.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet  
<http://albo.comune.bari.it>